SENATO DELLA REPUBBLICA

— IX LEGISLATURA ——

(Nn. 73-325-891-986-A)

RELAZIONE DELLA 4° COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE BUTINI)

Comunicata alla Presidenza il 31 ottobre 1986

е

TESTO DEGLI ARTICOLI

approvato in sede redigente, dalla Commissione stessa, nella seduta del 29 ottobre 1986

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Unificazione della durata della ferma di leva (n. 73)

d'iniziativa dei senatori SIGNORI, BARSACCHI, BOZZELLO VEROLE, SEGRETO, SCEVAROLLI, BUFFONI e GRECO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º AGOSTO 1983

Integrazioni all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, riguardante le norme per il servizio di leva (n. 325)

d'iniziativa dei senatori JERVOLINO RUSSO, BOMPIANI, TRIGLIA, CODAZZI, D'AGOSTINI, NEPI, D'AMELIO, DELLA PORTA, SAPORITO, DE CINQUE, FOSCHI e FONTANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1983

Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata (n. 891)

opprovato dalla VII Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 18 luglio 1984, in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 66, 150, 275, 320, 1316 e 1349)

d'iniziativa dei deputati BARACETTI, ANGELINI Vito, CERQUETTI, PIERINO, ZANINI, CORVISIERI, FAGNI, GATTI, MARTELLOTTI, MINUCCI, PALMIERI, GUERRINI e SPATARO (66); CRISTOFORI (150); PERRONE, CACCIA e STEGAGNINI (275); AMODEO e FERRARI Marte (320); CARLOTTO, BALZARDI, BAMBI, RABINO, RICCIUTI, RINALDI e ZOPPI (1316); LOBIANCO, CARLOTTO, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI, BRUNI, CAMPAGNOLI, CITARISTI, CONTU, CRISTOFORI, FERRARI Silvestro, LATTANZIO, MICHELI, PELLIZZARI, RABINO, RICCIUTI, RINALDI, URSO, ZAMBON, ZARRO e ZUECH (1349)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 30 luglio 1984

Norme sul servizio militare di leva (n. 986)

d'iniziativa dei senatori SCHIETROMA, PAGANI Maurizio e SCLAVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1984

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'anno 2000 si porranno per le Forze armate, in ispecie per l'Esercito, problemi molto seri.

Nell'anno 1980 sono nati 340.000 maschi, contro i 520.000 del 1964.

Se prendiamo la classe di leva 1964 come punto di riferimento, considerati gli idonei al servizio militare, i resti degli anni precedenti (240.000), le perdite per dispense e rinvii, si arriva al numero degli incorporati pari a 310.000 giovani su un totale di 645.000 incorporabili (405.000 idonei più 240.000 resti).

Se i rapporti considerati dovessero rimanere validi si può ritenere che nell'anno 2000 gli incorporati saranno 170.000.

In questo quadro c'è un elemento rigido perchè gli obbligati alla leva del 2000 sono già nati.

L'altro elemento riguarda l'ordinamento e la struttura delle Forze armate.

Questo elemnto è modificabile, ma gli interventi possibili, e probabilmente necessari, debbono tener conto di tre condizioni:

- 1) le norme costituzionali;
- 2) le necessità della difesa nell'ambito delle alleanze alle quali l'Italia partecipa;
- 3) le risorse finanziarie da destinare alle Forze armate.

Gli interventi per adeguare le strutture ed i mezzi delle Forze armate ai livelli di efficienza richiesti dalle dottrine strategiche, dall'evoluzione dei rapporti internazionali, dallo sviluppo delle tecnologie, si fondano comunque su un elemento insostituibile: l'uomo.

Il disegno di legge che giunge al voto finale del Senato della Repubblica affronta i problemi di quello che si è chiamato « l'uomo militare » (cfr. Ostellino-Caligaris « I nuovi militari »).

Intorno all'uomo militare è fiorita una vivace polemica nel Paese. La scelta del predicato vuol significare la varietà dei toni e dei colori della polemica.

La natura del presente testo unificato esclude che si possano ritrovare in esso tutte le risposte a tutti i quesiti o le soluzioni di tutti i problemi che sono sbocciati nel corso di discussioni, recenti e lontane. Per due ragioni. La prima, di ordine costituzionale, non consente di affrontare in questa sede la questione del reclutamento obbligatorio o del reclutamento volontario di quello che si è chiamato l'uomo militare.

La seconda riguarda la normativa esistente in materia di reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

I testi legislativi specificamente richiamati sono il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e la legge 31 maggio 1975, n. 191.

Il disegno di legge pervenuto all'esame del Senato della Repubblica (atto Senato n. 891) — e qui discusso congiuntamente con i disegni di legge in materia qui presentati (atti Senato nn. 73, 325 e 986) i cui articoli sono stati infine approvati in un testo unificato dalla 4ª Commissione — fu approvato dalla Commissione difesa della Camera dei deputati il 18 luglio 1984, in un testo risultante dalla unificazione di sei disegni di legge, tutti di iniziativa parlamentare.

Grazie al lavoro degli onorevoli colleghi della Camera dei deputati, quello dei senatori è stato considerevolmente piu breve, ma probabilmente non meno difficoltoso.

L'esame dei problemi della leva obbligatoria nelle Forze armate conduce a prendere contatto con i problemi della società, delicati per la fascia di cittadini che alla leva sono interessati; alterati e dalla genuina carica emotiva e dalle oblique manovre che li accompagnano; difficili, perchè ineriscono ai compiti inderogabili dello Stato, quali quelli della sicurezza e della difesa.

Consapevoli del contesto, come oggi si dice, sociale e statuale, i membri della Commissione difesa hanno indagato per conosce-

re le doppie facce dei problemi, la natura delle esigenze insopprimibili, l'equilibrio delle soluzioni ragionevoli.

Il relatore è in grado di fornire assicurazioni sull'impegno profuso nella ricerca dell'equilibrio e della ragionevolezza nella redazione del testo all'esame dell'Assemblea.

Il relatore ne avverte, tuttavia, l'asperità e non rifiuta l'osservazione di chi volesse paragonare tale testo ad un bosco nel quale si è consumato l'improvviso rapido scontro di schiere che si erano preparate per una lunga guerra di posizione.

Gli interessi in conflitto si frantumano ed effettuano manovre di aggiramento.

Se mai ci furono occasioni nelle quali la legislazione poteva rischiare l'offuscamento del senso dello Stato, ebbene la vicenda della leva è stata una di queste.

L'azione della Pubblica amministrazione, che deve realizzare le previsioni e conseguire gli obiettivi del disegno di legge, sarà insieme misura e condizione del nostro lavoro di legislatori.

Il tempo può cambiare anche la qualità dei problemi.

Se gli obiettivi che il disegno di legge si propone, nonostante l'uso corretto delle facoltà e l'esercizio dei poteri riconosciuti, dovessero, nello scrupoloso rispetto dei tempi previsti, rivelarsi irraggiungibili, allora i problemi di oggi si ripresenterebbero aggravati domani, in un quadro reso più fragile dalle delusioni.

Non basta augurarsi un esito felice perchè esso si verifichi.

Così, il legislatore dovrà attendere con coerenza e continuità alla cura degli uomini e delle strutture delle nostre Forze armate.

L'esame della stesura unificata dei disegni di legge, quale risulta dalla rielaborazione del testo approvato dalla Camera dei deputati, consente di valutare l'aggiornamento del servizio di leva, che può essere utilmente perseguito, nell'interesse della società e dello Stato, con la giusta attenzione ai cittadini che saranno chiamati a prestarlo.

La prima significativa innovazione, già approvata dalla Camera dei deputati, è la riduzione da 18 a 12 mesi della ferma di leva nella Marina militare.

Sono previsti quattro periodi per l'attuazione della riduzione stabilita e viene disposto l'arruolamento di 5.000 volontari per le necessità specifiche della Marina militare.

A chiarimento delle richieste di riduzione della leva occorre osservare che:

- a) non si poteva ridurre la leva nella Marina militare al di sotto dei 12 mesi;
- b) non si poteva, ora, ridurre la leva nell'Esercito (ed eventualmente nell'Aeronautica militare) riproponendo una differenziazione che viene di volta in volta denunciata come incomprensibile o come ingiustificata.

Non è superfluo aggiungere che la durata della leva è in Italia una delle più brevi e che in altri Paesi si torna a considerarne piuttosto l'aumento che la riduzione.

Detto questo, non si deve trascurare la sensibilità del Paese, depurata delle manovre oblique e delle improvvisazioni.

Accanto a scelte politico-costituzionali, che non sono revocabili, esistono atteggiamenti sociali e reazioni emotive che non sono stati razionalizzati.

La complessità e le contraddizioni degli elementi che compongono il quadro istituzionale e sociale dove si colloca il servizio di leva, possono essere semplificati e superati dalla soluzione che viene presentata dal disegno di legge, sotto l'indicazione di ferma prolungata biennale o triennale.

In occasione del seminario organizzato dall'ISTRID, sul tema « Forze armate e società », il Capo di stato maggiore dell'Esercito, generale di corpo d'armata Luigi Poli ha risposto, tra le altre, alla domanda: « Quale soldato?».

Egli ha richiamato la legge n. 191 del 1975, che già prevede il ricorso al volontariato nella misura massima del 16 per cento della forza alle armi.

Il Capo di stato maggiore ha ricordato che questa percentuale è, sì, « decisamente inferiore » a quella delle altre Nazioni della NATO e del Patto di Varsavia, ma ha precisato pure che, dopo 11 anni di vigenza della legge n. 191, la percentuale di volontari raggiunge al momento lo 0,95 per cento della forza in armi.

Risulta evidente che non basta fissare le percentuali di volontari per avere i volontari, e che non si può affrontare il problema della riduzione della durata della leva senza prima conoscere il numero dei volontari che verranno a comporre quel *mix* ottimale di militari di leva e di volontari, che sembra essere un obiettivo tanto ragionevole quanto difficile da raggiungere.

L'elevazione al 19 per cento della percentuale di volontari, prevista nel 16 per cento dalla legge n. 191, è, quindi, una semplice indicazione di tendenza.

Il disegno di legge agisce anzitutto sulla paga dei volontari o militari in ferma prolungata, e delinea un sistema di interventi per facilitare l'avviamento al lavoro dei congedati.

Ancora il Capo di stato maggiore dell'Esercito, nel corso del citato intervento all'ISTRID, ha osservato che proprio quelli sopra richiamati sono i motivi che ostacolano l'afflusso dei volontari nelle Forze armate.

E ben a ragione aggiungeva che il primo, quello della paga, è « superabile » facilmente, mentre è più complesso il secondo.

Il relatore è più cauto, anche nel valutare il primo motivo, ma prende atto che è stata accolta la proposta della Commissione per il miglioramento della paga ai volontari, anche se in misura minore rispetto al progetto iniziale del Comitato ristretto.

Le norme relative alle facilitazioni per l'occupazione dei congedati si sono, invece, presentate particolarmente complicate.

Il testo riflette queste complicazioni e sottende le difficoltà di conciliare due diverse « filosofie » del trattamento da riservare ai volontari: se favorirne, cioè, il servizio « da militari » o se favorirne, invece, la vita « da civili ».

Uno dei punti di equilibrio è la disposizione che affida al concerto dei Ministeri interessati la definizione della corrispondenza delle qualifiche e specializzazioni acquisite durante il servizio militare con le qualifiche funzionali ed i profili professionali previsti dall'ordinamento del personale civile dello Stato, delle Regioni e degli enti locali.

Se il complesso sistema di benefici, acquisiti ora con il disegno di legge (paga e sviluppo di carriera), e di quelli affidati, poi, all'opera della Pubblica amministrazione, potrà gradualmente entrare a regime, si creeranno le condizioni per riconsiderare le norme in materia di leva obbligatoria.

In questo quadro va considerata anche la disposizione, che al momento si presenta piuttosto come una dichiarazione di principio, relativa allo svolgimento del servizio di leva nelle sole Forze armate.

L'attuazione di questo principio dovrebbe avvenire dopo cinque anni dall'entrata in vigore della legge.

Nel prossimo quinquennio il legislatore ed il Governo dovranno approfondire i rapporti tra Forze armate e Corpi nei quali si può oggi svolgere il servizio di leva, sembrando la disciplina attuale ambigua ed un po' frettolosa.

Un altro settore, che ha provocato aperti dissensi e chiare difficoltà di sintesi, è stato quello delle dispense.

Si vorrà convenire che non è facile dettare norme organiche in materia di leva militare obbligatoria quando si voglia ispirarsi al principio di allargare le esenzioni oltre i limiti di situazioni sociali accertate ed incontestabili.

Obbligatoria per chi, la leva?

Anche per questa via si verifica quanto sia grave la crisi del sacro nella società contemporanea (cfr. articolo 52 della Costituzione).

In sede di arruolamento, si richiama l'attenzione sulla norma che prevede la presenza di un ufficiale medico specializzato in psichiatria, e d'uno psicologo, nei consigli di leva; e sulla possibilità di nuovi accertamenti sanitari a domanda, nonchè di nuovi esami fisio-psico-attitudinali, nelle situazioni specificate nel disegno di legge, per la migliore utilizzazione degli arruolati.

Un altro tema largamente discusso in sede di redazione del testo, ora all'esame dell'Assemblea, ed anche ampiamente utilizzato nelle discussioni o nelle polemiche dell'ultima estate, è stato quello della regionalizzazione del servizio di leva.

Il testo della Commissione (cfr. articolo 1) recepisce quanto l'Amministrazione ha già cominciato a fare, e quanto potrà ancora essere fatto, compatibilmente con le strutture esistenti o da creare e, soprattutto, con i dislocamenti richiesti dalle necessità operative.

Nessuno nega il disagio dei giovani e delle famiglie, in ispecie quando il disagio non è equamente distribuito o giustamente compensato.

In questo senso, qualcosa comincia a delinearsi nella disciplina delle licenze, ma qualcosa andrà fatto sucessivamente in materia di paga.

Si deve tuttavia osservare che, in primo luogo, un'ipotesi del servizio militare « di tipo svizzero » non è sicuramente applicabile in questo momento in Italia. E lo potrebbe essere domani? E come?

Occorre poi notare che esiste una contraddizione, almeno concettuale, tra i propositi di integrazione internazionale delle esperienze giovanili (nella vita civile quelle turistiche, scolastiche ed occupazionali), fino ad immaginare un periodo del servizio di leva da prestare all'estero, e la richiesta della generalizzazione del servizio di leva nelle regioni di residenza.

Una legislazione responsabile dovrà partire dalla valutazione delle condizioni di esistenza e dei motivi di impiego dello strumento militare, per disciplinarne poi concretamente le procedure di costituzione, di addestramento e di dislocazione.

Definiti i capisaldi d'un programma che, ripeto, se attuato potrà modificare in futuro le condizioni del servizio di leva obbligatoria in Italia, meritano qualche richiamo alcune altre disposizioni tese a migliorare la prestazione del servizio militare.

In materia di trattamento economico, fatto salvo quanto disposto dalla legge 5 luglio 1986, n. 342, si sono in particolare introdotti miglioramenti per i sottotenenti di complemento e gradi corrispondenti, e per i sergenti e gradi corrispondenti in ferma prolungata.

Sono state aggiornate, e razionalizzate, le norme per l'arruolamento dei volontari, quelle per l'avanzamento, per il congeda-

mento, e quelle relative alla riserva di posti, per i congedati della ferma prolungata, nei Corpi della polizia di Stato, della guardia di finanza, degli agenti di custodia, dei vigili del fuoco, nel Corpo forestale dello Stato e nell'Arma dei carabinieri.

In materia di impiego dei militari di leva, si conferma quanto disposto dalla legge 2 maggio 1984, n. 111, e si dispone la graduale sostituzione, con personale civile, dei soldati impiegati in attività relative al funzionamento degli enti militari, quando queste attività non siano riconducibili alle esigenze addestrative, logistiche ed operative (eccezion fatta per gli impieghi, di durata limitata a sei mesi, in attività connesse al benessere del personale militare ed ai servizi generali delle caserme).

Il disegno di legge definisce « parte integrante della formazione del militare di leva » sia la preparazione civica sia l'attività sportiva, dopo aver affermato che « lo Stato promuove l'elevazione culturale e la formazione civica dei militari » (cfr. articolo 1).

Per la realizzazione concreta ed effettiva di queste norme sono necessarie strutture, procedure, accordi tra amministrazioni diverse, iniziative.

Le relazioni tra l'Amministrazione militare e gli enti locali e le Regioni rappresentano una base di lavoro per conseguire gli obiettivi fissati dalle norme e per favorire l'integrazione del militare di leva nella società civile, integrazione che non sembra avere ottenuto grande successo dalla rinuncia all'uso della divisa durante la libera uscita, le licenze ed i permessi.

È auspicabile che le autorità locali, fattesi giustamente parte attiva nell'assicurare l'integrazione culturale, professionale, civica e sportiva del militare in servizio di leva, rendano possibile, e magari facilitino, la creazione delle migliori condizioni per la sua attività addestrativa.

In ultimo, il disegno di legge prevede l'elezione di delegati dei militari di leva nel Consiglio centrale della rappresentanza militare.

L'esame e l'approvazione d'una legge che detta norme modificative e integrative del

servizio militare di leva, è sempre una occasione utile per la riflessione sulla condizione militare, prima nel nostro Paese, poi nella società contemporanea.

La natura particolare ed irriducibile delle Forze armate, quale risulta dal nome stesso, ne fa una istituzione dotata di caratteristiche speciali, nelle quali la disciplina e la gerarchia sono condizioni non tanto ineliminabili quanto vitali.

La motivazione etico-civile dell'uomo militare è importante quanto il suo addestramento e la sua capacità operativa.

Essa nasce nelle Forze armate, ma trova alimento nella comunità nazionale.

Lessi, or non è molto tempo, un articolo dell'illustre collega senatore Valitutti, dal titolo « Disciplina militare ».

Egli richiamò, in quel suo articolo, il libro del professor Luigi Russo, che io conosco nell'edizione del 1946, intitolato « Vita e disciplina militare ».

Rinuncio così ad una più ampia citazione perchè la storia del libro, i suoi limiti (le lezioni riportate nel testo risalgono al 1917)

e la sua validità sono stati egregiamente ricordati dal senatore Valitutti.

Mi consentirà così, l'illustre collega, di citare proprio lui, quando parla dell'ammodernamento dell'esercito come effettiva scuola della Nazione.

Questo sarà possibile almeno a due condizioni:

che l'Esercito compia lo sforzo che gli compete per rinnovarsi nei contenuti e nelle attività;

che adempia ai suoi doveri la Nazione, sollecita della sua identità e del suo avvenire.

Il proposito di ricomporre, intanto, interessi e responsabilità intorno ai giovani chiamati ad affrontare l'esperienza della disciplina militare, può esprimere il significato di questo tormentato disegno di legge sul quale il Senato è chiamato a dare il suo voto finale nel testo unificato approvato in sede redigente dalla Commissione.

BUTINI, relatore

PARERI DELLA 1° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

a) sul disegno di legge n. 891

(Estensore MURMURA)

30 ottobre 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore *iter*, a condizione che sia soppressa la disposizione di cui all'articolo 33, n. 7: fa presente, al riguardo, che il requisito della « buona condotta » è stato eliminato in seguito alla recente approvazione della legge n. 732 dell'anno in corso.

La Commissione raccomanda inoltre che in sede di esame di merito sia vagliata la congruità della norma prevista dall'articolo 6, relativa all'integrazione dell'articolo 22, primo comma, della legge n. 191 del 1975: in particolare, andrebbe specificato che gli « altri familiari » cui detta disposizione fa riferimento non siano titolari di pensioni di invalidità.

Quanto all'articolo 8, sembrerebbe consigliabile specificare il riferimento, ivi presente, ai corsi universitari volti al conseguimento di diploma.

Con riferimento poi all'articolo 25, terzo comma, è incongrua la limitazione del diritto del parlamentare ad assistere alle attività di formazione ai soli componenti delle Commissioni difesa delle due Camere.

All'articolo 27, terzo comma, andrebbe poi fissato un termine per l'emanazione del regolamento ivi contemplato.

Quanto all'articolo 30, al primo comma, occorre fare riferimento alle « competenti Commissioni parlamentari », in luogo dell'espressa individuazione delle Commissioni difesa.

b) sul testo unificato dei disegni di legge nn. 73, 325, 986 e 891

(Estensore Saporito)

28 ottobre 1986

La Commissione, esaminato il testo unificato, non si oppone al suo ulteriore *iter*, con le seguenti osservazioni:

l'articolo 2 va riformulato precisando che la legge disciplina il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e fissa le norme specifiche nei casi in cui tale riconoscimento sia dato;

va puntualizzato l'articolo 4, che appare allo stato macchinoso;

all'articolo 7 occorre dettare, in via generale, criteri atti a circoscrivere in termini adeguati la discrezionalità dell'Autorità competente; in particolare, va riformulata la lettera c), il cui disposto è condivisibile nella sostanza, ma deve essere modificato in modo da corrispondere, mediante previsioni coerenti con l'ordinamento, alla volontà del legislatore (in detta lettera va altresì soppresso il riferimento alla costituzione in forma societaria); sempre all'articolo 7, va meglio circoscritta la norma introdot-

ta dalla lettera d) richiamando solo situazioni di eccezionale gravità;

all'articolo 10 vanno soppresse le parole « nella sessione estiva »;

all'articolo 17 occorre sostituire il riferimento ai bandi con quello alle date e ai programmi;

all'articolo 18 occorre rendere esplicito che le norme sui concorsi riguardano solo i corsi istituiti dall'autorità militare e quindi solo da questa (e non dall'« ente competente ») deve provenire la certificazione;

all'articolo 20, sembra opportuno non operare una estensione rispetto al regime esistente, in ordine alle assunzioni dei militari in ferma prolungata;

sempre all'articolo 20, l'ultimo capoverso o è superfluo o modifica la legge sull'avviamento al lavoro; si riproducono le stesse questioni sollevate per l'articolo 18;

in linea generale è poco comprensibile perchè un corso organizzato da un soggetto diverso dalle Forze armate non debba dare gli stessi vantaggi quando è frequentato da chi non espleta servizio di leva;

sembra poi opportuno sopprimere la norma sulla validità del servizio militare ai fini previdenziali (articolo 21), fonte di disparità con riguardo sia alle donne lavoratrici, sia al settore privato;

all'articolo 23, occorre valutare l'esigenza di definire una normativa omogenea per

il servizio ausiliario di leva, qualunque sia il Corpo in cui esso è prestato;

all'articolo 25, comma 2, sembra opportuno spostare la parola « inoltre » dopo l'inciso « possono essere »; al comma 8 dello stesso articolo, si suggerisce di eliminare la irrilevanza, ivi comminata, del periodo trascorso in licenza di convalescenza per malattia;

all'articolo 30, comma 2, va aggiunto un riferimento alle istituzioni pubbliche, altrimenti l'intervento di queste rimane limitato, quanto allo sport, all'uso delle strutture previsto dall'articolo 31;

all'articolo 42, comma 3, occorre chiarire che non si tratta di esclusione dal computo dell'anzianità, ma dalla spesa, in quanto l'accredito è figurativo;

all'articolo 46, il comma 2 va modificato specificando che il regolamento ivi previsto deve essere emanato, nel rispetto delle leggi vigenti, sentite le competenti Commissioni delle due Camere;

ove si prevedano visite di parlamentari, queste ultime non possono essere limitate ai soli componenti delle Commissioni difesa delle due Camere.

La Commissione condiziona altresì il dispositivo favorevole del parere alla soppressione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12, per ragioni di coerenza con quanto previsto dal sugcessivo comma 2.

PARERE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore Covi)

sul testo unificato dei disegni di legge nn. 73, 325, 891, 986

23 ottobre 1986

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il testo unificato proposto dalla Commissione di merito, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, a condizione che venga espunto l'inciso « anche oltre il tasso programmato di inflazione » contenuto nel comma 1 dell'articolo 33, e venga aggiunto, come comma 2 dell'articolo 53, il seguente ulteriore comma:

« Gli stanziamenti del suddetto capitolo per gli anni 1988 e 1989 non potranno superare gli stanziamenti fissati per l'anno finanziario 1987 dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1987 e bilancio pluriennale 1987-89 depurati delle compensazioni offerte e poi aumentati del

tasso programmato di inflazione per i detti anni 1988 e 1989 ».

La Commissione esprime altresì l'osservazione circa la opportunità che la rideterminazione annuale delle misure delle paghe nette giornaliere, di cui all'articolo 33, venga demandata ad apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio, in quanto soluzione più corretta sotto il profillo contabile.

Il senatore Colella fa rilevare che è stata disattesa l'aspettativa dei giovani in ordine alla definitiva regionalizzazione del servizio di leva, anche per i riflessi finanziari, e che, inoltre, non si è provveduto a modificare la legge n. 342 del 1986 in ragione di un trattamento differenziato tra i militari di leva assegnati nella propria regione e quelli in servizio altrove.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEGLI ARTICOLI
APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata

Art. 1.

(Norme di principio)

- 1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica per la difesa della Patria; concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità.
- 2. L'ordinamento e le attività delle Forze armate si informano ai principi costituzionali.
- 3. Sono soggetti agli obblighi di leva tutti i cittadini, e quanti altri vi siano tenuti, secondo le norme in vigore.
- 4. Compatibilmente con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate, l'Amministrazione della difesa agevola la prestazione del servizio obbligatorio di leva presso reparti o unità ubicati nelle regioni di provenienza dei giovani incorporati.
- 5. Lo Stato promuove l'elevazione culturale e la formazione civica dei militari avvalendosi anche della capacità professionale e dello spirito di iniziativa dei singoli per il proficuo svolgimento delle attività di servizio.

Art. 2.

(Obiezione di coscienza)

1. La legge disciplina il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e fissa le norme specifiche per adempiere il dovere della difesa della Patria attraverso il servizio civile sostitutivo.

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Art. 3.

(Durata della ferma di leva)

- L'articolo 1 della legge 31 maggio 1975,
 n. 191, è sostituito dal seguente:
- « Art. 1. La durata della ferma di leva per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare è di dodici mesi.

La ferma di leva comprende un periodo di addestramento ed uno di attività operativa.

Per coloro che conseguono, a domanda, la nomina ad ufficiale di complemento, la durata della ferma di leva è di quindici mesi ».

Art. 4.

(Accertamenti sanitari e attitudinali)

- 1. Ai fini della migliore utilizzazione del personale nei vari incarichi, il Ministro della difesa ha facoltà, se richiesto dagli interessati con domanda documentata, di sottoporre a nuova visita medica e ad esami fisiopsico-attitudinali gli arruolati che abbiano ottenuto il ritardo della prestazione del servizio militare di leva per un periodo non inferiore a tre anni. La domanda deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'ultimo rinvio.
- 2. Gli arruolati nell'Esercito e nell'Aeronautica militare che si ritengano affetti da malattie o lesioni tali da poter essere causa di non idoneità al servizio militare possono chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari entro i termini e con le modalità precisate nel manifesto di chiamata alle armi del proprio contingente.
- 3. Nuovi accertamenti sanitari sono disposti, se richiesti, in via eccezionale, anche dopo i termini fissati nel manifesto di chiamata alle armi nei casi di particolare gravità e in cui esista seria e manifesta compromissione delle principali funzioni fisiche o psichiche, purchè sia documentata con certificazione rilasciata dagli organi sa-

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

nitari pubblici. Le relative modalità sono precisate nel manifesto di chiamata alle armi del contingente di appartenenza.

- 4. Gli arruolati nel Corpo equipaggi Marina miliare (CEMM) che, nell'anno in cui rispondono alla chiamata alle armi, si trovino nelle condizioni indicate nei commi 2 e 3, possono chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari entro 30 giorni dalla ricezione della cartolina-precetto di avviamento alle armi. La relativa domanda, corredata da certificazione rilasciata dagli organi sanitari pubblici, deve essere presentata secondo le modalità stabilite in via amministrativa.
- 5. L'Amministrazione della difesa sottopone a visita medica gli arruolati al momento della presentazione al corpo.
- 6. Gli arruolati che, dopo aver ottenuto il rinvio ai sensi dell'articolo 10, abbiano conseguito un diploma o una laurea possono essere assegnati a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, a reparti o impiegati in attività che consentano il migliore utilizzo delle loro attitudini. La domanda deve essere presentata almeno tre mesi prima della scadenza dell'ultimo rinvio, corredata dal titolo di studio conseguito.
- 7. I militari ed i graduati in servizio di leva in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed abilitati all'esercizio professionale possono essere impiegati, a domanda, e quando ve ne sia l'esigenza, per coadiuvare gli ufficiali medici nell'espletamento di attività sanitarie.

Art. 5.

(Ferma di leva prolungata)

1. I militari ed i graduati in servizio di leva possono essere ammessi, a domanda, alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, in relazione alle esigenze numeriche delle Forze armate fissate annualmente nella legge di bilancio, nei limiti e con le mo-

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

dalità di cui agli articoli 34 e 35, stabilite nel manifesto di chiamata alle armi e nel precetto per la presentazione all'esame personale presso il Consiglio di leva.

- 2. I militari ammessi alla ferma di leva prolungata sono inclusi nei corsi di qualificazione e di specializzazione effettuati dall'Amministrazione della difesa.
- 3. Per l'assegnazione ai suddetti corsi sono prese in considerazione, oltre alle richieste degli interessati, anche le qualificazioni e le specializzazioni possedute, nonchè i risultati degli esami fisio-psico-attitudinali effettuati in sede di visita di leva.
- 4. I giovani ammessi alla ferma di leva prolungata possono rassegnare le dimissioni, senza ulteriori obblighi, entro i primi trenta giorni di durata del corso.

Art. 6.

(Ferme di leva particolari e regime transitorio)

- 1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa sono indicate in apposita tabella la ripartizione dei militari di leva tra le Forze armate nonchè le eventuali aliquote di giovani ammessi alla ferma di leva in qualità di ausiliari nell'Arma dei carabinieri.
- 2. I giovani che chiedono di poter svolgere il servizio militare di leva nell'Arma dei carabinieri devono presentare domanda al consiglio di leva o alle stazioni dei carabinieri. I requisiti ed i criteri per l'ammissione sono indicati nel manifesto di chiamata alle armi.
- 3. Soddisfatte le esigenze delle Forze armate, nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, il Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro di grazia e giustizia stabilisce i contingenti provvisoriamente autorizzati a prestare servizio di leva nella Polizia di Stato, nel Corpo degli agenti di custodia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

- 4. Nel periodo transitorio di cui al comma 3 del presente articolo le disposizioni, i benefici ed i limiti previsti nella presente legge per i militari in servizio di leva in qualità di ausiliari nell'Arma dei carabinieri si intendono estesi e riferiti, in quanto applicabili, ai giovani in servizio di leva nella Polizia di Stato, nel Corpo degli agenti di custodia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- 5. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere vigore le norme di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1950, n. 913, al quarto comma dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198, ed al terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 343.

Art. 7.

(Dispense)

- 1. L'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è sostituito dal seguente:
- « Art. 100. In occasione della chiamata alle armi di ogni classe di leva, qualora si prevedano eccedenze rispetto al fabbisogno quantitativo e qualitativo del personale da incorporare, sono fissati, con decreto ministeriale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i criteri per la individuazione degli arruolati che il Ministro della difesa ha facoltà di dispensare dal servizio di leva.

Il decreto ministeriale, di cui al precedente comma, deve comunque prevedere che, fatte salve le esigenze delle Forze armate, la dispensa possa essere concessa agli arruolati che si trovino, in ordine di priorità decrescente, in una delle seguenti posizioni:

a) figlio unico convivente con genitori dei quali uno portatore di *handicap* che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompa-

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

gnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

- b) unico fratello convivente di handicappato non autosufficiente, in mancanza di genitori in grado di provvedervi e di assisterlo;
- c) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa familiare, anche se costituita in forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della famiglia, quando si tratti di unico produttore di reddito, purchè nell'impresa o nella famiglia non vi siano altri familiari, compresi tra i diciotto e i sessanta anni, esclusa la madre vedova, in grado di condurre l'azienda o di provvedere al sostentamento della famiglia;
- d) accertate difficoltà economiche o familiari;
- e) minore indice di idoneità somaticofunzionale o psico-attitudinale, secondo quanto previsto da apposito regolamento approvato con decreto ministeriale, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari ».
- 2. A parità di condizione è data precedenza a coloro che siano in possesso di più titoli compresi tra quelli elencati al comma 1 ed a quanti si trovino nelle condizioni previste per l'ammissione alla dispensa dal compiere la ferma di leva dall'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come modificato dai successivi commi del presente articolo, quando dette condizioni non siano state fatte valere in tempo utile.
- 3. Nel numero 1) del primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, le parole « in servizio o per causa di servizio » sono sostituite dalle seguenti: « in servizio e per causa di servizio ».
- 4. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, sono aggiunti i seguenti commi:
- « Parimenti, in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

difesa, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT sul costo della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui i consigli di leva devono tener conto nel determinare la perdita dei necessari mezzi di sussistenza ai fini del riconoscimento dei titoli previsti nei numeri 4, 5 e 6 del primo comma.

L'elenco nominativo dei dispensati, ai sensi del presente articolo, deve essere esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di porto competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni interessati per l'affissione agli albi comunali ».

5. La Commissione prevista dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è soppressa.

Art. 8.

(Norme per i rimpatriati)

- 1. L'articolo 27 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente:
- « Art. 27. Coloro che, dispensati dal presentarsi alle armi perchè nati o residenti all'estero o espatriati anteriormente al diciassettesimo anno di età, ovvero con le modalità di cui agli articoli 17 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, rimpatriano prima del compimento del trentesimo anno di età, sono obbligati a presentarsi alle armi, con il primo contingente o scaglione che sia chiamato, per compiere la ferma di leva, a meno che, avendo acquisito per nascita la cittadinanza di uno Stato estero, provino di aver prestato nelle Forze armate di detto Stato un periodo effettivo di servizio alle armi non inferiore a sei mesi, salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni stipulate con altri Stati.

Coloro che rimpatriano dopo il raggiungimento dell'età indicata nel comma precedente sono dispensati definitivamente dal

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe ».

Art. 9.

(Consiglio di leva)

- 1. La lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituita dalla seguente:
- « a) da un ufficiale superiore del corpo delle capitanerie di porto, designato dal Ministro della difesa, presidente; ».
- 2. Dopo il secondo comma dell'articolo 8 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è inserito il seguente:
- « Il consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale medico specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia ».
- 3. Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è inserito il seguente:
- « Il consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale medico specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia ».

Art. 10.

(Rinvio per motivi di studio)

- 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, sono inseriti i seguenti:
- « Per ottenere il beneficio del ritardo di cui al presente articolo, il giovane deve dimostrare, per la prima richiesta, di essere iscritto ad un corso universitario di laurea o di diploma; di aver superato nel corso dell'anno solare precedente a quello per il quale si chiede il rinvio per la seconda richiesta, almeno uno e, per le richieste annuali successive, almeno due, degli esami previsti dal piano di

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

studi del corso di laurea frequentato dallo studente. Possono inoltre ottenere il beneficio del ritardo i giovani che comprovino di aver completato tutti gli esami previsti dal piano di studi e debbano ancora sostenere, dopo il 31 dicembre, il solo esame di laurea o di diploma. Il numero di esami da superare è ridotto ad uno quando il piano di studi nel corso di laurea frequentato dallo studente non ne prevede, per l'anno di corso interessato, più di due.

Il Ministro della difesa stabilisce le norme per consentire l'anticipo a domanda del servizio militare di leva ai giovani arruolati che conseguano la maturità o titolo di studio equipollente di scuola secondaria superiore ».

2. Sono abrogate le disposizioni di cui ai numeri 2) e 3) dell'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

Art. 11.

(Arruolati con prole)

- 1. Gli arruolati con prole hanno titolo a conseguire la dispensa dalla ferma di leva, anche quando tale condizione sia maturata dopo la chiusura della sessione di leva alla quale l'iscritto concorre per ragioni di età o per legittimo rinvio.
- 2. Qualora la condizione di arruolato con prole sia acquisita durante la ferma di leva, l'interessato è subito inviato in licenza illimitata senza assegni, in attesa dell'espletamento delle procedure per l'ammissione al congedo anticipato.
- 3. Sono abrogati il numero 8) del primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed il secondo comma dell'articolo 24 della stessa legge.

Art. 12.

(Arruolamento degli ufficiali di complemento)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

con decreto ministeriale il regolamento concernente i criteri e le modalità per l'arruolamento degli ufficiali di complemento delle tre Forze armate, che deve indicare, in particolare, i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai diversi corsi, nonchè i requisiti somatico-funzionali e psico-attitudinali necessari anche in relazione agli incarichi da espletare.

- 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i bandi di concorso o di arruolamento per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate e le graduatorie degli ammessi sono pubblicati sul giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione è dato immediato avviso nella Gazzetta Ufficiale e copia della graduatoria è posta in visione presso il distretto militare, le stazioni dei carabinieri e le capitanerie di porto.
- 3. Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso al Ministro della difesa entro 90 giorni dalla pubblicazione.

Art. 13.

(Durata dei corsi per gli allievi ufficiali di complemento)

1. In relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate è stabilita con decreto del Ministro della difesa.

Art. 14.

(Qualificazione professionale e agevolazioni)

1. Le Forze armate, nella definizione dei programmi di addestramento relativi ai propri compiti istituzionali, tendono all'elevazione delle capacità professionali dei giovani alle armi, contribuendo in tal modo alle esigenze produttive e civili della Nazione.

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

- 2. Il piano dei corsi di ciascuna Forza armata per la formazione di specialisti ed aiuto specialisti, cui sono ammessi i militari di leva, è comunicato ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione, nonchè ai presidenti delle giunte regionali.
- 3. I corsi di qualificazione e di specializzazione, previsti per i militari ammessi alla commutazione della ferma di leva di cui all'articolo 5 della presente legge, sono resi noti ai militari alle armi.
- 4. Al fine di agevolare l'inserimento dei giovani alle armi nelle attività produttive della Nazione, tre mesi prima del termine del servizio militare obbligatorio e della ferma di leva prolungata, il Ministro della difesa comunica gli elenchi nominativi degli specialisti ed aiuto specialisti in procinto di essere congedati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e ai presidenti delle giunte regionali delle regioni ove risiedono gli interessati.
- 5. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il personale di leva dell'Arma dei carabinieri.

Art. 15.

(Interventi in caso di pubbliche calamità)

1. Nel quadro dei compiti istituzionali delle Forze armate e nei limiti stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, fermo restando il compito prioritario della difesa della Patria, è consentito, nelle zone del territorio nazionale colpite da pubbliche calamità, l'impiego dei militari di leva per concorrere nella fase di prima emergenza oltre che al soccorso immediato delle popolazioni colpite, al ripristino di infrastrutture pubbliche, alla tutela del patrimonio storico, artistico e culturale, nonchè alla salvaguardia dell'ambiente naturale. A tale scopo il Ministro della difesa dispone i possibili interventi d'intesa con le amministrazioni statali e regionali interessate.

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Art. 16.

(Corsi di formazione)

- 1. I militari di leva, compatibilmente con le esigenze di servizio, sono facilitati a frequentare i corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni e svolti nell'ambito territoriale dove prestano servizio.
- 2. Le pubbliche amministrazioni interessate debbono inviare i programmi dei corsi ai comandi militari situati nel territorio di loro competenza.
- 3. I singoli comandi provvedono alla divulgazione dei suddetti programmi presso il personale di leva e ne forniscono copia ai consigli di rappresentanza.

Art. 17.

(Qualifiche e profili professionali)

- 1. Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, in qualunque forma prestato, attestate con diploma rilasciato dall'ente militare competente, costituiscono titolo valutabile nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso alle carriere delle pubbliche amministrazioni.
- 2. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri della funzione pubblica e della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, è stabilita la corrispondenza delle qualifiche e specializzazioni acquisite durante il servizio militare con le qualifiche funzionali ed i profili professionali previsti dall'ordinamento del personale civile dello Stato, delle Regioni e degli enti locali.

Art. 18.

(Aliquote di posti riservati)

1. Ai militari in servizio di leva nelle Forze armate, al termine della ferma di leva prolungata, si applicano le norme di cui agli

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

articoli 28 e 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191, salvo per quanto riguarda:

- a) il termine della presentazione delle domande, che è fissato in dodici mesi:
- b) i requisiti per l'assunzione, che sono stabiliti dall'articolo 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157.
- 2. Le norme di cui al comma i si applicano, al termine della ferma, ai volontari specializzati delle tre Forze armate.
- 3. Le norme di cui al comma 1 si applicano altresì, al termine della ferma di leva prolungata, anche ai giovani in servizio nell'Arma dei carabinieri per concorrere all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza.

Art. 19.

(Assunzioni)

- L'articolo 30 della legge 31 maggio 1975,
 n. 191, è sostituito dal seguente:
- « Art. 30. Ferme restando le aliquote di posti spettanti ai soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, delle regioni e delle province, nonchè dei comuni superiori a 150.000 abitanti, sono obbligate ad assumere, nel limite del cinque per cento delle assunzioni annuali degli impiegati e del dieci per cento delle assunzioni annuali degli operai, i militari in ferma di leva prolungata ed i volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte.

Se alle assunzioni si provvede per concorso la riserva dei posti di cui al comma primo, opera sui posti messi a concorso. Se l'assunzione è fatta senza concorso, all'accertamento dell'idoneità professionale si provvede mediante apposita prova.

La domanda di assunzione deve essere presentata a pena di decadenza entro un anno dalla data del collocamento in congedo.

I bandi di concorso, o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di per-

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

sonale, emanati dalle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo, debbono recare l'attestazione dei posti riservati agli aventi diritto di cui allo stesso primo comma.

Il Ministero della difesa agevola il collocamento al lavoro dei militari in ferma di leva prolungata che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.

Il Ministero della difesa agevola altresì l'avviamento al lavoro degli ufficiali che terminano senza demerito la ferma di cui all'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni, nell'ambito delle riserve di posti loro concesse ai sensi dell'articolo 40 della stessa legge.

Le Amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo e al secondo comma del citato articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, trasmettono alla Direzione generale delle provvidenze per il personale del Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonchè, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo nel corso dell'anno precedente.

Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante la ferma di leva prolungata, attestate con diploma rilasciato dall'ente militare competente, costituiscono titolo per l'iscrizione nelle liste ordinarie e speciali di collocamento ».

2. Ai fini delle assunzioni di cui all'articolo 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si considerano anche valide le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite ai sensi dell'articolo 17 della presente legge.

Art. 20.

(Riconoscimento del servizio militare)

1. Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento econo-

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

mico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.

Art. 21.

(Carabinieri ausiliari)

- 1. Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda:
- a) con la medesima qualifica, commutando la ferma di leva in ferma di leva biennale e con la possibilità di chiedere l'ammissione alla ferma triennale in qualità di carabinieri effettivi, mediante commutazione della ferma biennale nei limiti di forza stabiliti annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;
- b) quali carabinieri effettivi commutando la ferma di leva in ferma triennale, nei limiti degli organici fissati dalla legge.
- 2. Ai carabinieri ausiliari vincolati a ferma biennale è corrisposto, all'atto del congedo, un premio di reinserimento in misura pari all'ultimo stipendio mensile percepito.
- 3. Ai carabinieri che chiedono ed ottengono di commutare la ferma biennale in ferma triennale, divenendo carabinieri effettivi, compete la differenza tra la misura del premio previsto per coloro che contraggono direttamente il vincolo triennale di servizio per divenire carabinieri effettivi e la somma già percepita nella posizione di ausiliari.
- 4. In favore del suddetto personale che cessi dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio, si provvede, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva obbligatorio, alla costituzione, a cura e spese dell'Amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicu-

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

razione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione.

- 5. Ai carabinieri effettivi congedati al termine della ferma o della rafferma e ai carabinieri ausiliari collocati in congedo dopo la ferma di leva o dopo la ferma biennale sono estese le provvidenze previste dalla legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 6. A tal fine sono valide ad ogni effetto anche le specializzazioni acquisite durante il servizio nell'Arma dei carabinieri.

Art. 22.

(Sospensione del rapporto di lavoro - Norme particolari per i pubblici concorsi)

- 1. L'articolo 77 del decreto del Presiden te della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è sostituito dal seguente:
- « Art. 77 Gli arruolati di leva sono tenuti a compiere la ferma di leva per la durata prevista dalla normativa vigente.

La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.

Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro è risolto.

Per l'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni e per le assunzioni in impieghi, servizi e attività in uffici pubblici e privati, non deve essere imposta la condizione di aver soddisfatto gli obblighi militari di leva o di esserne esente.

L'interessato è comunque tenuto a comprovare di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.

La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per l'applicazione delle norme contenute nel presente articolo ».

Art. 23.

(Gradi e qualifiche)

- 1. I militari in servizio di leva possono conseguire, previo giudizio di idoneità, i gradi e le qualifiche di:
- a) caporale, comune di prima classe, aviere scelto, al compimento del terzo mese dalla data di incorporazione;
- b) caporal maggiore, sottocapo, primo aviere, dopo cinque mesi di permanenza nel

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

grado di caporale, comune di prima classe, aviere scelto.

2. Sono abrogati:

- a) l'articolo 1 del regio decreto 16 aprile 1934, n. 782;
- b) il primo comma dell'articolo 76 ed il primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914;
- c) il primo comma dell'articolo 41 ed il primo e il terzo comma dell'articolo 42 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1939, n. 468.

Art. 24.

(Licenze)

- 1. Ai militari di leva ed in ferma prolungata si applica la normativa vigente in materia di licenze del personale militare, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
- 2. Soddisfatte le esigenze operative, addestrative, di sicurezza e di servizio, possono essere inoltre concesse ai militari di leva. in coincidenza con il fine settimana o con le festività, licenze brevi non superiori a trentasei ore.
- 3. Per i militari di leva residenti in località distanti oltre 300 chilometri dalla sede di servizio il limite massimo previsto per le licenze brevi dalla normativa vigente è elevato a venti giorni.
- 4. Ai militari di leva che si recano in licenza ordinaria compete il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa o della somma equivalente se la licenza è fruita in località diversa. Analogo rimborso compete ai militari che si recano in licenza straordinaria per imminente pericolo di vita o per morte del coniuge o di un parente.
- 5. Ai militari di leva che si recano in licenza breve è concesso il rimborso delle spe-

73-325-891-986-A

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

se di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa, limitatamente a:

- a) un solo viaggio, nell'anno di servizio, qualora il comune di residenza sia distante dalla sede di servizio meno di 300 Km;
- b) n. 5 viaggi, nell'anno di servizio, qualora il comune di residenza sia distante dalla sede di servizio oltre 300 Km.
- 6. Ai militari di leva che si recano in licenza nei comuni di residenza distanti oltre 600 Km. dalla sede di servizio sono concessi le facilitazioni di viaggio, nonchè i rimborsi previsti dal presente articolo anche per l'uso dei treni rapidi.
- 7. Le norme di cui ai commi 2, 4 e 5 del presente articolo non si applicano ai militari di leva che prestano servizio, in qualità di ausiliari, nell'Arma dei carabinieri.
- 8. Il periodo trascorso dal personale di leva in licenza di convalescenza per malattie od infermità non dovute a causa di servizio, non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, tranne i primi quindici giorni complessivi.
- 9. Analogamente, non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, il periodo trascorso presso luoghi di cura per infermità o malattie non dipendenti da causa di servizio, tranne i primi quarantacinque giorni complessivi.
- 10. I limiti di quindici e di quarantacinque giorni di cui ai commi 8 e 9 possono essere aumentati solo con esplicita e motivata decisione della competente autorità sanitaria militare a domanda degli interessati.
- 11. Il Ministro della difesa è autorizzato a stipulare le convenzioni per l'applicazione delle facilitazioni previste nel presente articolo.
- 12. Al quinto comma dell'articolo 31 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, dopo le parole « portatori di

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

handicaps », sono aggiunte le parole « militari di leva, ».

Art. 25.

(Impiego dei militari di leva)

- 1. I militari di leva sono impiegati esclusivamente per le esigenze connesse con le attività operative, logistiche, addestrative e riguardanti il benessere del personale militare ed i servizi generali di caserma.
- 2. La durata dell'impiego di militari di leva per le esigenze di benessere del personale militare e dei servizi generali in caserma non può superare il periodo di sei mesi.
- 3. È vietato impiegare i militari di leva per esigenze diverse da quelle indicate nella presente legge, fatta eccezione per gli impieghi previsti dalla legge 2 maggio 1984, n. 111.
- 4. Sullo stato di attuazione delle norme di cui al presente articolo, il Ministro della difesa riferisce annualmente al Parlamento, specificando analiticamente le mansioni e gli impieghi cui sono stati adibiti i militari di leva in attuazione dei principi di cui al comma 1.
- 5. Per ogni altra esigenza necessaria al funzionamento degli enti militari si fa fronte progressivamente alla sostituzione del personale militare, attualmente impiegato, con personale civile, anche ricorrendo a quote di congedati della ferma di leva prolungata nelle misure percentuali da stabilirsi con decreto del Ministro della difesa.

Art. 26.

(Divieto di discriminazione - accesso a informazioni riservate)

- 1. L'articolo 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è sostituito dal seguente:
- « Art. 17. Nei confronti dei militari, in sede di attribuzione di incarico, di assegna-

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

zione o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti, ad armi o a specializzazioni, sono vietate le discriminazioni per motivi politici o ideologici. È altresì vietata l'annotazione nelle schede informative personali di notizie relative alle opinioni politiche, religiose o sindacali dei militari, o comunque idonee a fini di discriminazione politica dei militari stessi.

L'ammissibilità dei militari alla conoscenza di informazioni e dati segreti o riservati è subordinata a preventivi procedimenti di accertamento soggettivo, a seguito dei quali devono essere comunque esclusi coloro il cui comportamento nei confronti delle istituzioni democratiche non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato ».

Art. 27.

(Formazione civica)

- 1. Parte integrante della formazione del militare di leva è la preparazione civica da svolgere presso i comandi, i reparti e gli enti delle Forze armate, secondo un programma fissato dal Ministro della difesa, sentito il Ministro della pubblica istruzione.
- 2. Tale programma comprende nozioni sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sulla storia moderna e contemporanea, con specifico riferimento al processo unitario nazionale, alla fondazione della Repubblica, alla Costituzione e alle sue norme di attuazione, all'ordinamento delle Forze armate ivi compresa la legge 11 luglio 1978, n. 382 e alle norme del diritto penale militare.
- 3. I parlamentari componenti delle Commissioni difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad assistere alle attività di cui al comma 1, previa comunicazione al comandante del reparto o dell'ente militare preposto allo svolgimento del programma relativo alla preparazione civica.

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

4. Nelle occasioni ritenute più significative, i comandi di corpo invitano le autorità civili e i presidenti delle associazioni combattentistiche e partigiane a presenziare alle attività di cui al comma 1.

Art. 28.

(Programma di istruzione sportiva)

- 1. L'attività sportiva, condotta da istruttori qualificati, è parte integrante della formazione del militare di leva.
- 2. I programmi di istruzione devono comprendere appositi periodi destinati alla anzidetta attività.

Art. 29.

(Attività sportiva)

- 1. Le Forze armate, nell'ambito delle attività loro assegnate, sono tenute a facilitare la partecipazione dei militari di leva allo svolgimento di attività sportive.
- 2. I comandi responsabili, coadiuvati dagli organi di base della rappresentanza militare, nell'ambito del territorio del presidio, concordano le necessarie iniziative con le istituzioni pubbliche, le associazioni, le società e le istituzioni sportive e ricreative del luogo.
- 3. I militari di leva che risultano atleti riconosciuti di livello nazionale da una commissione, composta dai rappresentanti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Forze armate, sono autorizzati ad esercitare la pratica delle discipline sportive compatibilmente con gli obblighi di servizio e secondo quanto previsto da un apposito regolamento, emanato dal Ministro della difesa con proprio decreto.
- 4. I suddetti militari vengono assegnati ai centri sportivi di Forza armata, tenendo conto della disciplina sportiva praticata dai singoli prima dell'incorporazione e delle esigenze della Forza armata stessa.

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

- 5. I militari di cui al comma 3 che praticano discipline sportive non previste nei centri sportivi di Forza armata o che non vengono destinati nei predetti centri, ai sensi del comma 4, sono assegnati a comandi, enti o reparti vicini alla società sportiva di appartenenza compatibilmente con le esigenze organiche o di servizio.
- 6. Le richieste per l'assegnazione dei predetti militari presso le sedi di origine vengono inoltrate dal CONI, almeno quattro mesi prima della partenza del contingente di appartenenza degli interessati.

Art. 30.

(Accordi con gli enti locali)

- 1. Allo scopo di assicurare un organico rapporto tra Forze armate e società civile, i comandi delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi e delle regioni aeree, d'intesa con i Consigli intermedi della rappresentanza militare, su direttive del Ministro della difesa, concordano con le regioni, le province ed i comuni, i programmi e le iniziative di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382, a favore dei militari in servizio.
- 2. L'Amministrazione militare concorda la programmazione e lo sviluppo delle iniziative di cui al comma 1 con gli organi della rappresentanza militare.

3. I suddetti programmi riguardano:

- a) l'ammissione dei militari in servizio alla frequenza e alla utilizzazione delle strutture civili, culturali, sportive, ricreative, esistenti nel territorio comunale sede dei comandi, dei reparti e degli enti delle Forze armate;
- b) l'uso agevolato di mezzi di trasporto urbani ed extraurbani e l'accesso dei militari in servizio ai musei, ai teatri, ai cinematografi e agli impianti sportivi;

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

- c) l'organizzazione, in concorso con le Amministrazioni locali, di seminari, cicli di conferenze ed altre iniziative specifiche tese a prevenire e combattere il fenomeno delle tossicodipendenze.
- d) ogni altra iniziativa atta ad agevolare l'integrazione dei militari nella società civile, attraverso dibattiti, incontri con realtà culturali ed associative, nonchè la partecipazione a momenti significativi della vita sociale.
- 4. Le autorità militari, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, concordano con gli enti scolastici, i comuni e le organizzazioni sportive esistenti nell'ambito del territorio in cui operano gli enti militari, l'uso temporaneo delle infrastrutture ginnico-sportive eventualmente in dotazione ai reparti stessi.
- 5. Gli enti e le organizzazioni richiedenti provvedono alla stipula di apposite polizze per l'assicurazione contro i rischi e la responsabilità civile derivanti dall'uso delle predette infrastrutture.

Art. 31.

(Assegni)

- 1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge gli assegni spettanti ai dipendenti statali, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, competono anche ai militari di cui all'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 440, che risultino con carico di famiglia.
- 2. La misura del sussidio che, in base alla legge 10 dicembre 1957, n. 1248, viene versato a titolo di soccorso giornaliero alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi è raddoppiata.

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Art. 32.

(Trattamento economico)

- 1. Al sottotenente di complemento e gradi corrispondenti, in servizio di prima nomina o richiamato a domanda, compete lo stesso trattamento, al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali, del pari grado in servizio permanente effettivo.
- 2. Al sergente e gradi corrispondenti in ferma di leva prolungata compete lo stesso trattamento economico al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali del pari grado in ferma volontaria.
- 3. Ai sottotenenti di complemento in servizio di prima nomina, e gradi corrispondenti, ed ai sergenti di complemento e gradi corrispondenti, è corrisposta la tredicesima mensilità.
- 4. L'indennità di rischio, nei casi e nelle misure previste dal regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, è corrisposta anche al personale di cui al comma 3 ed ai graduati e militari di truppa di leva o in ferma prolungata o in ferma volontaria.
- 5. Ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata biennale sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Art. 33.

(Sospensione della paga)

1. Ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio di leva, trattenuti o richiamati o in ferma prolungata, nonchè agli allievi di cui alla tabella allegata alla presente legge, la paga è dovuta durante i periodi di ricovero in luoghi di cura, durante la licenza ordinaria, le licenze brevi, le licenze straordinarie, quelle di convalescenza dipendente da causa di servizio, la licenza premio e le licenze per determinazione ministeriale, non-

- 36 -

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

che durante i giorni di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.

- 2. Per i militari indicati nel comma 1 la paga è sospesa:
- a) quando, senza giustificato motivo, non raggiungono il loro Corpo o se ne assentano;
- b) quando sono detenuti in attesa di giudizio, salvo ad essere loro corrisposta se il giudizio non è seguito da condanna.
- 3. Il controvalore della razione viveri è corrisposto al personale militare indicato nel comma 1 quando è in licenza con diritto alla paga, nonchè durante i giorni di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.

Art. 34.

(Limiti massimi)

- 1. La percentuale dei sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni in ferma di leva prolungata biennale o triennale dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, stabilita dall'articolo 36 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è elevata al 19 per cento, con riferimento al numero dei sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni, rilevato nell'anno di entrata in vigore della presente legge.
- 2. In conseguenza della riduzione della durata della ferma di leva della Marina militare di cui all'articolo 3, al totale complessivo di cui al comma 1 del presente articolo vengono aggiunte 5.000 unità destinate alla Marina militare.

Art. 35.

(Arruolamenti)

1. Il Ministro della difesa ha facoltà di indire bandi per la commutazione, a domanda, della ferma di leva in ferma prolungata

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

biennale o triennale, per i militari che non abbiano superato il ventiduesimo anno di età.

- 2. Il Ministro della difesa ha, inoltre, facoltà, qualora il numero dei richiedenti la commutazione di leva risulti insufficiente a soddisfare le esigenze organiche, di indire arruolamenti riservati ai giovani che non abbiano ancora assolto l'obbligo di leva ed abbiamo compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiduesimo.
- 3. I militari in ferma prolungata biennale o triennale sono assegnati, tenuto conto per quanto possibile delle loro aspirazioni, alle categorie, alle specializzazioni, alle specialità ed agli incarichi di impiego indicati nei bandi di arruolamento in base alle esigenze di ciascuna Forza armata.
- 4. Il periodo trascorso in ferma prolungata biennale o triennale è valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.
- 5. Per il proscioglimento della ferma volontaria contratta si applicano le specifiche norme di cui al titolo III della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modifiche, nonchè quelle previste dalla legge 10 maggio 1983, n. 212, per gli allievi sottufficiali.
- 6. Gli allievi delle accademie, delle scuole formative degli ufficiali e delle scuole allievi ufficiali, che abbiano seguito da arruolati i rispettivi corsi per almeno 24 mesi, sono esonerati dal compiere il servizio militare di leva.

Art. 36.

(Avanzamento)

- 1. I militari in ferma prolungata possono conseguire, previo giudizio di idoneità, i gradi o le qualifiche di:
- a) caporale, comune di prima classe, aviere scelto: non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione;
- b) caporal maggiore, sottocapo, primo aviere: non prima del compimento del set-

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

timo mese dall'incorporazione e purchè abbiano trascorso due mesi nel grado di caporale, comune di prima classe, aviere scelto;

- c) sergente di complemento: dopo 14 mesi dall'incorporazione.
- 2. Entro il diciottesimo mese di servizio i sergenti, i caporal maggiori, i sottocapi, i primi avieri in ferma prolungata possono presentare domanda per la commutazione della ferma biennale in triennale.
- 3. I sergenti di complemento di cui al comma 1, al trentaseiesimo mese, possono essere trattenuti in servizio, in qualità di sergenti in ferma volontaria e raffermati, in relazione ai posti disponibili nell'ambito di ciascuna Forza armata per partecipare a domanda ad un corso di qualificazione di sei mesi, al termine del quale sono ammessi ai concorsi per l'immissione nei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212.
- 4. Il personale di cui al presente articolo, qualora non risulti idoneo al conseguimento dei gradi o delle qualifiche di cui al comma 1, può chiedere di restare in servizio per un altro anno oltre al compimento della ferma contratta. In ogni caso al predetto personale si applicano i benefici di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, ai fini dell'avviamento al lavoro presso amministrazioni e aziende soggette alla disciplina del collocamento obbligatorio.
- 5. Il Ministro della difesa stabilisce annualmente, per la partecipazione ai concorsi per i trasferimenti nel servizio permanente ed in relazione alle esigenze organiche di ciascuna Forza armata, il numero dei posti da riservare ai sergenti di cui al presente articolo.

Art. 37.

(Valutazione dei precedenti di carriera)

1. Nella legge 28 marzo 1968, n. 397, all'articolo 9, primo comma, dopo il sesto ca-

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

poverso della lettera d), è inserito il seguente:

- « 1/20 per i militari in ferma di leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle armi o corpi dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito; ».
- 2. Nella legge 11 dicembre 1975, n. 627, all'articolo 9, secondo comma, dopo il sesto capoverso della lettera d), è inserito il seguente:
- « 0,50/20 per i militari in ferma di leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle Forze armate (esclusa l'Arma dei carabinieri) quali elettricisti, magnetisti, specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di automezzi, radiomontatori, operatori meccanografici, piloti di elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici elettronici, incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito; ».

Art. 38.

(Riscrve di posti)

- 1. Ai militari in ferma di leva prolungata, al termine della ferma contratta, è riservato il venticinque per cento dei posti da coprire annualmente, mediante arruolamenti o concorsi, in qualità di militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- 2. Un ulteriore dieci per cento dei posti disponibili per l'arruolamento in qualità di militare di truppa nel contingente di mare della Guardia di finanza è riservato ai militari in ferma di leva prolungata della Marina militare, appartenenti alle specialità radiotelegrafisti, radaristi, meccanici e motoristi navali, in congedo o in servizio.

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

- 3. Le riserve di posti di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai militari in ferma di leva prolungata, sempre che abbiano completato le predette ferme senza demerito, siano in possesso dei requisiti richiesti, conseguano il punteggio minimo previsto qualora richiesto e presentino domanda entro il dodicesimo mese dal collocamento in congedo.
- 4. Per l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti o per l'ammissione ai corpi indicati nei precedenti commi, si applicano le vigenti disposizioni per gli aspiranti all'arruolamento in ciascuno dei corpi predetti.
- 5. I posti riservati di cui ai commi 1 e 2 che non vengono coperti sono attribuiti agli altri aspiranti all'arruolamento ai sensi delle vigenti disposizioni.
- 6. I posti a concorso per l'ammissione alle Accademie militari, ferma restando la riserva dei posti a favore degli allievi delle scuole e dei collegi militari prevista dalle norme in vigore, sono assegnati, nell'ordine della graduatoria di merito ed a parità di punteggio, con precedenza ai concorrenti in servizio o in congedo in qualità di:
- a) ufficiali inferiori di complemento con almeno quindici mesi di effettivo servizio;
- b) sottufficiali con almeno quindici mesi di effettivo servizio:
- c) militari in ferma di leva prolungata che abbiano completato la predetta ferma senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e presentino domanda entro dodici mesi dal termine della ferma.
- 7. Per l'ammissione all'Accademia militare di Modena nel corso carabinieri, a parità di merito, ha precedenza, tra il personale di cui ai punti a) e b) del comma 6, quello appartenente all'Arma dei carabinieri.

Art. 39.

(Volontari tecnici operatori)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge cessano gli arruolamenti di

Atti Parlamentari

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

volontari tecnici operatori nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

2. Ai fini di quanto previsto nella presente legge i volontari tecnici operatori in servizio al momento della sua entrata in vigore sono equiparati ai militari in ferma prolungata.

Art. 40.

(Premio di congedamento)

- 1. Ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata all'atto del congedamento è corrisposto un premio pari a due volte l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.
- 2. Ai sergenti di complemento trattenuti in servizio, ai sensi del precedente articolo 32, è corrisposto un premio di congedamento pari a due volte l'ultima mensilità per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.
- 3. In favore del suddetto personale, che cessa dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva obbligatorio, alla costituzione, a cura e spese dell'Amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione.

Art. 41.

(Gradualità della riduzione della ferma in Marina)

- 1. La riduzione da 18 a 12 mesi della durata della ferma di leva nella Marina militare è effettuata con la seguente gradualità:
- a) 17 mesi per i militari alle armi incorporati nei 12 mesi precedenti all'entrata in vigore della presente legge;

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

- b) 16 mesi per i militari incorporati nei 12 mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge;
- c) 14 mesi per i militari incorporati dal tredicesimo al ventiquattresimo mese successivo all'entrata in vigore della presenta legge;
- d) 12 mesi per i militari incorporati dal venticinquesimo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 42.

(Sergenti di leva della Marina militare)

- 1. La decorrenza della promozione al grado di sergente della Marina militare dei sottocapi diplomati « D » e laureati « L », stabilita al primo giorno dell'ottavo mese di servizio dal quinto comma dell'articolo 23 del regio decreto-legge 1º luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, come sostituito dall'articolo 25 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è modificata come segue:
- a) dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del decimo mese di servizio per i militari incorporati nell'anno di entrata in vigore della presente legge;
- b) dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'undicesimo mese di servizio per i militari incorporati nell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;
- c) dal giorno precedente a quello di compimento della ferma di leva per i militari incorporati a partire dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 43.

(Opere di interesse della Marina militare)

1. Per le opere di costruzione, ampliamento e modificazione di edifici o infrastrutture destinati ai servizi della leva, recluta-

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

mento, incorporamento, formazione professionale e addestramento dei militari della Marina militare, da realizzare nelle sedi di La Spezia, Taranto e La Maddalena su terreni del demanio, compreso quello marittimo, si prescinde dall'accertamento richiesto dal secondo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dagli articoli 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, restando comprese dette opere tra quelle destinate alla difesa nazionale, di cui seguono la disciplina.

- 2. Al programma di cui al comma 1 si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio.
- 3. Il Ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, predispone una relazione sull'attuazione del programma di cui al comma 1, specificando, nell'ambito dei capitoli 2802 e 4005 del citato stato di previsione, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo.

Art. 44.

(Esenzioni o ritardi in caso di mobilitazione)

- 1. L'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è sostituito dal seguente:
- « Art. 122. Il Ministro della difesa ha facoltà di concedere esenzioni o ritardi in caso di richiamo per mobilitazione a coloro che ricoprano determinati impieghi o esercitino determinati mestieri o attività o si trovino in speciali condizioni stabilite dalla legge o fissate in apposito regolamento ».
- 2. Il regolamento di cui all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, come sostituito dal precedente comma 1, è emanato, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Art. 45.

(Ammodernamento delle infrastrutture)

- 1. Il Ministro della difesa presenta al Parlamento, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi dei militari di truppa, ai locali adibiti a cucine, a mensa e ad attività del tempo libero, ed idoneo a garantire attività di promozione sociale e sportiva.
- 2. Al programma di cui al comma 1 si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio.
- 3. Il Ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, predispone una relazione sull'attuazione del programma di cui al comma 1 specificando, nell'ambito dei capitoli 2802 e 4005 del citato stato di previsione, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo.

Art. 46.

(Rappresentanza della leva nel COCER)

- 1. I militari di leva entrano a far parte del Consiglio centrale della rappresentanza militare.
- 2. I delegati dei militari di leva vengono eletti semestralmente, con voto diretto, nominativo e segreto, fra i delegati dei consigli intermedi della rappresentanza militare, entro il decimo giorno successivo a quello della dichiarazione di elezione degli stessi, nella misura di tre unità per ciascuna Forza armata o Corpo armato così ripartite:
- a) due unità in rappresentanza dei militari e graduati di truppa in servizio di leva, compresi i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari;
- b) una unità in rappresentanza degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e degli allievi ufficiali di complemento.

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Art. 47.

(Manuale informativo)

1. Il Ministero della difesa provvede alla pubblicazione di un manuale informativo da consegnare ai militari di leva all'atto dell'incorporazione, che contiene la Costituzione, la legge recante norme sui principi della disciplina militare, i regolamenti sulla rappresentanza militare e di disciplina militare nonche le principali disposizioni che regolano la vita del militare, comprese quelle relative ai servizi e alle licenze.

Art. 48.

(Relazione sullo stato del personale di leva)

- 1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro della difesa, d'intesa con gli altri Ministri interessati, presenta al Parlamento la relazione sullo stato del personale di leva e in ferma di leva prolungata, congiuntamente alla relazione sullo stato della disciplina militare, prevista dall'articolo 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382.
- 2. Con la relazione sullo stato del personale di leva sono illustrati altresì lo stato di attuazione di quanto previsto nei precedenti articoli 14, 15, 16 e 34 nonchè la situazione delle attività culturali e ricreative a favore dei militari di leva.

Art. 49.

(Prospetto delle assunzioni)

- 1. Le comunicazioni ed il prospetto di cui all'articolo 19 sono allegati alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 48.
- 2. Con la suddetta relazione sono fornite anche dettagliate notizie circa i risultati dell'applicazione degli articoli 28 e 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Art. 50.

(Abrogazione di norme)

- 1. È abrogato il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.
- 2. È altresì abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

Art. 51.

(Ufficiali di complemento della Guardia di finanza)

1. Le agevolazioni, i benefici e le disposizioni sul trattamento economico degli ufficiali di complemento delle tre Forze armate previsti nella presente legge si intendono estesi anche agli ufficiali di complemento in servizio di leva presso il Corpo della guardia di finanza.

Art. 52.

(Onere finanziario)

- 1. Alla copertura dell'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 80 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 4005 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il 1987 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
- 2. Gli stanziamenti del suddetto capitolo per gli anni 1988 e 1989 non potranno superare gli stanziamenti fissati per l'anno finanziario 1987 dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1987 e bilancio pluriennale 1987-89 depurati delle compensazioni offerte e poi aumentati del tasso programmato di inflazione per i detti anni 1988 e 1989.
- 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

70

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAGHE GIORNALIERE DEI GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA IN FERMA DI LEVA PROLUNGATA

| GRADI | Definizione percentuale delle misure giornaliere delle paghe rispetto al valore giornaliero della retribuzione mensile del sergente | | | | | | |
|--|---|---------------------|--|--|--|--|--|
| | Fino al 12° mese | Dal 13° mese in poi | | | | | |
| | 1 | 1 | | | | | |
| Soldato, comune di 2º classe, aviere | . 50 | 70 | | | | | |
| Caporale, comune di 1ª classe, aviere scelto . | . 60 | 70 | | | | | |

NOTA - La retribuzione mensile del sergente assunta come indice di riferimento si considera costituita dallo stipendio mensile iniziale lordo e dall'indennità integrativa speciale nella misura mensile vigente per i dipendenti dello Stato al 1º gennaio di ogni anno.

Caporal maggiore, sottocapo, 1º aviere

Le misure giornaliere delle paghe sono arrotondate alle cinquecento lire per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire duecentocinquanta.

Le paghe giornaliere di cui alla presente tabella si applicano anche agli allievi delle Accademie militari, agli allievi delle scuole sottufficiali, agli allievi carabinieri.

Gli allievi delle Accademie possono optare, qualora più favorevole, per il trattamento economico di cui alla legge 22 maggio 1969, n. 240, e solo per coloro che abbiano optato si applicano le norme di cui alla legge 27 febbraio 1974, n. 68.

Le paghe giornaliere di cui alla presente tabella non si applicano agli allievi delle scuole militari, ai quali viene corrisposto il trattamento economico spettante al militare di truppa di leva, dalla data del compimento del sedicesimo anno di età.

DISEGNO DI LEGGE n. 73

d'iniziativa dei senatori Signori ed altri

Unificazione della durata della ferma di leva

Art. 1.

La ferma di leva nelle tre Forze armate è unificata.

Art. 2.

Il Ministro della difesa, con proprio decreto, fisserà la gradualità con la quale la ferma di leva in Marina verrà allineata a quella delle altre due Forze armate.

Tale unificazione, comunque, dovrà essere operante entro il secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge.

Art. 3.

L'avanzamento ordinario al grado di sergente può aver luogo, nel personale in servizio di leva, soltanto per i sottocapi « D » (in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado) od « L » (laureati).

I sottocapi « D » od « L » possono essere scrutinati per l'avanzamento a sergente nell'ultimo trimestre della ferma di leva.

Essi, se dichiarati idonei, sono promossi al grado di sergente con decorrenza dal giorno precedente a quello di compimento della ferma di leva.

I sergenti « D » od « L » possono, al termine della ferma di leva o entro quattro mesi dalla data di congedo, inoltrare domanda per essere trattenuti o riammessi in servizio con successivi vincoli di rafferma della durata di un anno, non superiori a tre.

Essi, se ammessi a tali vincoli, assumono la denominazione di « sergenti raffermati di leva » e durante il quarto anno di servizio, compreso quello di leva, possono partecipa-

re al concorso per il trasferimento in servizio permanente insieme ai sergenti volontari che si trovano nel sesto anno della ferma volontaria di anni sei.

Le norme del presente articolo si applicano, con i conseguenti adattamenti dovuti alla differente durata delle ferme, ai militari raffermati e sergenti di complemento dell'Esercito ed ai primi avieri e sergenti dell'Aeronautica in possesso di identico titolo di studio.

Art. 4.

I comuni ed i sottocapi del Corpo equipaggi militari marittimi di tutte le categorie e specialità possono, al termine della ferma di leva o entro quattro mesi dalla data di congedo, inoltrare domanda per essere trattenuti o riammessi in servizio con successivi vincoli di rafferma della durata di un anno, non superiori a cinque.

Essi, se ammessi a tali vincoli in relazione ai loro requisiti di idoneità ed al fabbisogno, assumono la denominazione di « raffermati di leva » e fruiscono del trattamento economico spettante ai militari in ferma volontaria o in rafferma.

I comuni di 1º classe assumono il grado di sottocapo con decorrenza dalla data di inizio del primo vincolo di rafferma annuale.

I sottocapi raffermati di leva possono essere promossi al grado di sergente, previo giudizio di idoneità. con decorrenza dalla data di inizio del 24° mese di servizio, compreso quello di leva, nei limiti dei posti disponibili nella forza organica dei sergenti e sempre dopo che siano stati promossi i sottocapi volontari che abbiano superato il 18° mese di servizio.

I sergenti raffermati di leva, di cui al precedente comma, durante il sesto anno di servizio, compreso quello di leva, possono partecipare al concorso per il trasferimento in servizio permanente insieme ai volontari che si trovano nel sesto anno della ferma di anni sei.

Essi, se appartenenti a categorie non previste per il personale volontario, possono partecipare al suddetto concorso dopo aver

superato il corso di riqualificazione per il trasferimento nelle categorie previste per il suddetto personale volontario.

Tale corso di riqualificazione dovrà essere svolto entro il secondo anno di rafferma.

Le norme del presente articolo si applicano anche ai militari dell'Esercito e dell'Aeronautica che al termine del servizio di leva intendessero raffermarsi.

Art. 5.

Ai graduati ed ai militari di truppa di leva raffermati delle tre Armi, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposto il premio di congedamento nella misura di trenta giorni dell'ultima paga percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato in rafferma.

In favore del suddetto personale raffermato di leva che cessi dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianità di servizio, si provvede, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva, alla costituzione, a cura e spese dell'Amministrazione, della posizione assicurativa nella assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione.

Art. 6.

I sergenti maggiori o secondi capi « L », dopo un anno di grado, vengono scrutinati e promossi al grado superiore unitamente ai sottufficiali dei corsi ordinari che in quell'anno vengono valutati, restando a questi aggregati a tutti gli effetti.

Art. 7.

I sergenti « D » di cui all'articolo 3, che abbiano già concorse per il trasferimento nei ruoli del servizio permanente, purchè non

abbiano superato il 26° anno di età, possono concorrere per l'ammissione all'Accademia militare, con precedenza sugli altri concorrenti, fino alla concorrenza massima del 10 per cento dei posti messi a concorso.

Art. 8.

I sergenti « L » di cui all'articolo 3, che abbiano già concorso per il trasferimento nei ruoli del servizio permanente, purchè ne abbiano titolo e non abbiano superato i limiti di età previsti dai relativi bandi di concorso, possono partecipare al reclutamento come ufficiali a nomina diretta mediante pubblico concorso tra laureati con precedenza sugli altri aspiranti, fino alla concorrenza massima del 20 per cento dei posti messi a concorso.

Art. 9.

Nei concorsi per l'arruolamento volontario presso le Scuole sottufficiali delle tre Armi, il personale in possesso di specifici diplomi, che verranno precisati con apposito decreto dal Ministro della difesa, concorrerà ad una ferma agevolata di anni quattro che gli permetterà di inserirsi pariteticamente, al termine di un tirocinio pratico, non superiore a sei mesi, fra i militari dei corsi ordinari che, in epoca immediatamente successiva all'arruolamento di cui si tratta, abbiano iniziato il quarto anno di ferma.

Ai suddetti giovani si applicano, qualora richieste, le agevolazioni di cui al precedente articolo 7.

Art. 10.

Sono abrogati:

l'articolo 1 della legge 31 maggio 1975, n. 191;

l'articolo 23 del regio decreto-lègge 1º luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, quale risulta modificato dall'articolo 25 della legge 10 giugno 1964, n. 447;

l'articolo 31 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi marittimi militari, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, quale risulta modificato dall'articolo 23 della legge 10 giugno 1964, n. 447;

l'articolo 24 della legge 10 giugno 1964, n. 447;

ed ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

Art. 11.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1983 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione compensativa a carico degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE n. 325

d'iniziativa dei senatori Jervolino Russo ed altri

Integrazioni all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, riguardante le norme per il servizio di leva

Articolo unico.

Nella legge 31 maggio 1975, n. 191, oll'articolo 22, primo comma, dopo il numero 8) sono aggiunti i seguenti:

- « 9) figlio unico o figlio unico convivente di genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione od invalidità per la quale sia previsto l'accompagnatore;
- 10) unico fratello od unico fratello convivente di un handicappato non autosufficiente ».

DISEGNO DI LEGGE n. 891

Approvato dalla Camera dei deputati

Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata

TITOLO I NORME SUL SERVIZIO MILITARE DI LEVA

ART. 1.

Le Forze armate sono al servizio della Repubblica, il loro ordinamento e la loro attività si informano ai principi costituzionali.

Per la difesa della Patria, per il concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità, tutti i cittadini sono soggetti, secondo le norme in vigore, agli obblighi di leva.

Nello svolgimento delle attività di servizio, l'Amministrazione della difesa impegna le capacità professionali, le risorse dell'intelligenza e della cultura, lo spirito di cooperazione e di iniziativa del militare di leva, per il fine comune della difesa della Patria.

ART. 2.

L'articolo 1 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente:

«La durata della ferma di leva per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare è di dodici mesi.

La ferma di leva comprende un periodo di addestramento ed uno di attività operativa.

Per coloro che conseguono, a domanda, la nomina ad ufficiale di complemento, la durata della ferma di leva è di quindici mesi ».

ART. 3.

Ai fini di una migliore utilizzazione del personale nei vari incarichi, il Ministro della difesa ha la facoltà, se richiesto dall'interessato con domanda documentata, di disporre nuovi esami fisio-psico-attitudinali degli arruolati che abbiano ottenuto il ritardo della prestazione del servizio militare di leva per un periodo non inferiore a tre anni. La domanda deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'ultimo rinvio.

Gli arruolati che si ritengono affetti da malattie o lesioni tali da poter essere causa di non idoneità al servizio militare possono chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari, entro i termini e con le modalità precisate nel manifesto di chiamata alle armi del proprio contingente.

Nuovi accertamenti sanitari sono disposti, se richiesti, in via eccezionale, anche dopo i termini fissati nel manifesto di chiamata alle armi nei casi di particolare gravità e in cui esista seria e manifesta compromissione delle principali funzioni fisiche o psichiche, purché sia documentata con certificazione rilasciata dagli organi sanitari pubblici. Le relative modalità sono precisate nel manifesto di chiamata alle armi del contingente di appartenenza.

L'Amministrazione della difesa è tenuta ad effettuare visita medica dell'arruolato al momento della presentazione al corpo.

I militari ed i graduati di truppa in servizio di leva che siano in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed abilitati all'esercizio professionale, possono essere impiegati, a domanda e ove ne sussista l'esigenza, quali assistenti degli ufficiali medici, per coadiuvare gli stessi nell'espletamento di attività sanitarie.

ART. 4.

Nei limiti di cui al successivo articolo 32 ed in relazione alle esigenze numeriche delle Forze armate, fissate annual-

mente nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, i militari ed i graduati di truppa in servizio di leva possono essere ammessi, a domanda, alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata biennale o triennale, secondo le modalità fissate nel manifesto di chiamata alle armi.

I militari ammessi a tale prolungamento del servizio di leva sono inclusi, nei limiti dei posti disponibili, nei corsi di qualificazione e di specializzazione previsti dall'Amministrazione della difesa.

Per l'assegnazione ai suddetti corsi sono prese in considerazione, oltre alle richieste degli interessati, anche le qualificazioni e le specializzazioni possedute, nonché i risultati degli esami fisio-psico-attitudinali effettuati in sede di visita di leva.

I giovani ammessi alla ferma di leva prolungata possono rassegnare le dimissioni, senza ulteriori obblighi, entro i primi quindici giorni di durata del corso.

ART. 5.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa sono indicate, in apposita tabella, la ripartizione dei militari di leva tra le tre Forze armate, nonché, soddisfatte le esigenze delle Forze armate stesse, le aliquote di giovani ammessi alla ferma di leva in qualità di ausiliari nell'Arma dei carabinieri, nel corpo delle capitanerie di porto, nella polizia di Stato, nel corpo degli agenti di custodia e nel corpo nazionale dei vigili del fuoco.

I giovani che desiderano essere ammessi al servizio di leva nell'Arma dei carabinieri, nel corpo delle capitanerie di porto, nella polizia di Stato, nel corpo degli agenti di custodia e nel corpo nazionale dei vigili del fuoco, devono presentare domanda al presidente del consiglio di leva. I requisiti ed i criteri per l'ammissione nei sopracitati corpi sono indicati nel manifesto di chiamata alle armi.

ART. 6.

L'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è sostituito dal seguente:

« In occasione della chiamata alle armi di ogni contingente di leva, qualora si verifichino eccedenze rispetto al fabbisogno quantitativo e qualitativo del personale da incorporare, saranno fissati, con decreto ministeriale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i criteri per la individuazione degli arruolati da dispensare dal servizio di leva.

Il decreto ministeriale, di cui al precedente comma, dovrà comunque prevedere che, fatte salve le esigenze delle Forze armate, la dispensa possa essere concessa prioritariamente agli arruolati aventi:

accertate difficoltà economiche o familiari;

minore indice di idoneità somaticofunzionale e/o psico-attitudinale, secondo quanto previsto da apposito regolamento approvato con decreto ministeriale, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

statura non superiore a metri 1,55 ».

A parità delle condizioni di cui all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sopra modificato, deve essere data la precedenza a coloro i quali si trovano nelle condizioni previste, per l'ammissione alla dispensa dal compiere la ferma di leva, dall'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, così come modificato dai successivi commi del presente articolo, anche se dette condizioni non siano fatte valere in tempo utile.

Nel punto 1) del primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, le parole « in servizio o per causa di servizio » sono sostituite dalle parole « in servizio e per causa di servizio ».

Dopo il punto 8) del primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è aggiunto il seguente punto 9):

« giovane avente responsabilità diretta per la conduzione di aziende familiari e/o per il mantenimento ed il sostegno della famiglia, purché si tratti di unico produttore di reddito, in assenza di altri familiari compresi tra i diciotto ed i sessanta anni ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, sono aggiunti i seguenti commi:

« Parimenti, in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT sul costo della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri obiettivi elementi di cui i consigli di leva devono tener conto nel determinare la perdita dei necessari mezzi di sussistenza, ai fini del riconoscimento dei titoli previsti nei numeri 4, 5 e 6 del primo comma.

L'elenco nominativo dei dispensati, ai sensi del presente articolo, deve essere esposto, annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni che rientrino nella giurisdizione di competenza per la debita affissione agli albi comunali ».

ART. 7.

La lettera a) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituita dalla seguente:

« a) da un ufficiale superiore del corpo delle capitanerie di porto, designato dal comandante, presidente; ».

Dopo la lettera d) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è aggiunto il seguente comma:

« Il consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale medico specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia ». Dopo la lettera d) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è aggiunto il seguente comma:

« Il consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale medico specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia ».

ART. 8.

Dopo il secondo comma dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è aggiunto il seguente comma:

« Per ottenere il beneficio del ritardo di cui al presente articolo, il giovane deve comprovare, per la prima richiesta, di essere iscritto ad un corso universitario di laurea o di diploma e, per le richieste annuali successive, di aver superato almeno la metà degli esami che avrebbe dovuto superare in base ai piani di studio della facoltà di appartenenza ».

Sono abrogati i punti 2) e 3) dell'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

ART. 9.

I giovani arruolati con prole hanno titolo a conseguire la dispensa dalla ferma di leva, anche quando questa condizione sia maturata dopo la chiusura della sessione di leva alla quale l'iscritto concorre per ragioni di età o per legittimo rimando. Coloro che vengono a trovarsi nelle predette condizioni durante la ferma di leva sono inviati in licenza speciale senza assegni in attesa di congedo, previo espletamento, con procedura d'urgenza, della relativa istruttoria.

Il secondo comma dell'articolo 24 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è abrogato.

ART. 10.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, con decreto ministeriale, il regolamento

concernente i criteri e le modalità per l'arruolamento degli ufficiali di complemento delle tre Forze armate, che deve indicare, in particolare, i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai diversi corsi, nonché i requisiti somatico-funzionali e psico-attitudinali necessari anche in relazione agli incarichi da espletare.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge i bandi di concorso per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate e le graduatorie degli ammessi sono pubblicati sul giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione è dato immediato avviso nella Gazzetta Ufficiale e copia della graduatoria è posta in visione presso il distretto militare, le stazioni dei carabinieri e le capitanerie di porto.

Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso al Ministro della difesa entro 90 giorni dalla pubblicazione.

ART. 11.

In relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate è stabilita con decreto del Ministro della difesa.

ART. 12.

Le Forze armate, nella definizione dei programmi di addestramento relativi ai propri compiti istituzionali, tendono all'elevazione delle capacità professionali dei giovani alle armi, contribuendo in tal modo alle esigenze produttive e civili della nazione.

Il piano dei corsi di ciascuna Forza armata per la formazione di specialisti ed aiuto specialisti, cui sono ammessi i militari di leva, è comunicato ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione, nonchè ai presidenti delle giunte regionali delle regioni ove risiedono gli interessati.

I corsi di qualificazione e di specializzazione, previsti per i militari ammessi alla commutazione della ferma di leva di cui all'articolo 4 della presente legge, sono resi noti ai militari alle armi. È altresì reso noto il trattamento giuridico ed economico riconosciuto ai militari ammessi alla ferma prolungata di leva.

Al fine di agevolare l'inserimento dei giovani alle armi nelle attività produttive della nazione, tre mesi prima del termine del servizio militare obbligatorio e della ferma di leva prolungata, il Ministro della difesa comunica gli elenchi nominativi degli specialisti ed aiuto specialisti in procinto di essere congedati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e ai presidenti delle giunte regionali delle regioni ove risiedono gli interessati.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il personale di leva dell'Arma dei carabinieri e dei corpi di cui al precedente articolo 5.

ART. 13.

Nel quadro dei compiti istituzionali delle Forze armate è consentito, nelle zone del territorio nazionale colpite da pubbliche calamità, l'impiego dei militari di leva per concorrere al ripristino delle infrastrutture civili, alla tutela del patrimonio storico, artistico e culturale nonché alla tutela dell'ambiente naturale. A tale scopo l'Amministrazione della difesa dispone i possibili interventi, d'intesa con le amministrazioni statali e regionali interessate.

ART. 14.

I militari di leva, compatibilmente con le imprescindibili esigenze di servizio e fuori dall'orario di servizio, sono facilitati a frequentare i corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni, che si svolgono nell'ambito territoriale dove i militari espletano il servizio di leva.

ART. 15.

Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, attestate con diploma rilasciato dall'ente o dal reparto competente, costituiscono titolo preferenziale per l'accesso alle carriere delle pubbliche amministrazioni.

Con decreto interministeriale, adottato di concerto dai Ministri della difesa, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, è stabilita la corrispondenza delle qualifiche professionali attribuite ai militari di leva, ai sensi del presente articolo, con quelle previste ai fini dell'avviamento al lavoro.

ART. 16.

Ai militari in servizio di leva nelle Forze armate, al termine della ferma di leva prolungata, si applicano le norme di cui agli articoli 28 e 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191, salvo per quanto riguarda:

- a) il termine della presentazione delle domande, che è fissato in dodici mesi;
- b) i requisiti per l'assunzione, che sono stabiliti dall'articolo 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Le norme di cui al precedente comma si applicano, al termine della ferma, ai volontari specializzati delle tre Forze armate.

Le stesse norme si applicano, altresì, al termine della ferma di leva prolungata anche ai giovani in servizio nell'Arma dei carabinieri o nei corpi di cui al precedente articolo 5, per concorrere all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza.

ART. 17.

Fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti per i quali si applica la citata leg-

ge sono tenuti ad assumere in qualità di impiegati o di operai, nel limite del cinque per cento delle assunzioni annuali degli impiegati e del dieci per cento delle assunzioni annuali degli operai, con arrotondamento per eccesso, i militari in ferma di leva prolungata ed i volontari specializzati delle tre Forze armate, congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme contratte che:

- a) ne facciano domanda entro un anno dalla data di collocamento in congedo;
- b) siano in possesso dei requisiti o qualifiche richiesti per le suddette assunzioni.

Presso la direzione generale delle provvidenze per il personale del Ministero della difesa è costituita un'apposita sezione o ufficio per agevolare il collocamento nei vari posti di lavoro dei militari in ferma di leva prolungata in applicazione delle norme contenute nel presente articolo. Tale sezione o ufficio provvede altresì ad agevolare l'avviamento al lavoro degli ufficiali che terminano senza demerito la ferma di cui all'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, nell'ambito delle riserve di posti loro concesse ai sensi dell'articolo 40 della medesima legge.

Le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti, indicati nel primo comma del presente articolo e nel secondo comma del sopracitato articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, trasmettono alla predetta sezione o ufficio:

- a) l'elenco dei posti disponibili di volta in volta e delle relative sedi di servizio;
- b) entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto da cui risulti il numero dei posti sul quale sono state applicate le percentuali fissate nel presente articolo e, in correlazione, il numero ed i nominativi dei militari assunti.

Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante la ferma di leva prolungata attestate con diploma rilasciato dall'ente o reparto competente co-

stituiscono titolo preferenziale per l'iscrizione nelle liste ordinarie e speciali di collocamento.

L'articolo 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è abrogato.

ART. 18.

Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda:

- a) con la medesima qualifica, commutando la ferma di leva in ferma di leva biennale e con la possibilità di chiedere l'ammissione alla ferma triennale in qualità di carabinieri effettivi, mediante commutazione della ferma biennale nei limiti di forza stabiliti annualmente dallo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;
- b) quali carabinieri effettivi commutando la ferma di leva in ferma triennale, nei limiti degli organici fissati dalla legge.

Ai carabinieri ausiliari vincolati a ferma biennale è corrisposto, all'atto del congedo, un premio di reinserimento in misura pari all'ultimo stipendio mensile percepito.

Ai carabinieri che chiedono ed ottengono di commutare la ferma biennale in ferma triennale, divenendo carabinieri effettivi, compete la differenza tra la misura del premio previsto per coloro che contraggono direttamente il vincolo triennale di servizio per divenire carabinieri effettivi e la somma già percepita nella posizione di ausiliari.

In favore del suddetto personale che cessi dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio, si provvede, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva, alla costituzione, a cura e spese dell'amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione.

Ai carabinieri effettivi congedati al termine della ferma o della rafferma e ai carabinieri ausiliari collocati in congedo dopo la ferma di leva o dopo la ferma biennale sono estese le provvidenze previste dalla legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni.

A tal fine sono valide ad ogni effetto anche le specializzazioni acquisite durante il servizio nell'Arma dei carabinieri.

ART. 19.

L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è sostituito dal seguente:

« Gli arruolati di leva sono tenuti a compiere la ferma di leva per la durata prevista dalla normativa vigente.

La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.

Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro è risolto.

Per l'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni e per le assunzioni in impieghi, servizi e attività in uffici pubblici e privati, non deve essere imposto il vincolo di aver soddisfatto gli obblighi militari di leva o di esserne esente.

L'interessato è comunque tenuto a comprovare di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Per la partecipazione a pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di due anni per i cittadini che hanno prestato effettivo servizio militare, di leva o volontario, presso le Forze armate, l'Arma dei carabinieri o i corpi di cui al precedente articolo 5.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma

volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate, l'Arma dei carabinieri o i corpi di cui al precedente articolo 5, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

Ai fini della ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.

La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per l'applicazione delle norme contenute nel presente articolo».

ART. 20.

Il terzo e il sesto comma dell'articolo 41 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1939, n. 468, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Gli avieri in servizio di leva, che sono allievi dei corsi speciali di istruzione per aiuto-specialisti, vengono promossi avieri scelti all'atto della nomina ad aiuto specialisti, sempreché abbiano compiuto almeno tre mesi di servizio ».

« Le promozioni di cui ai commi precedenti sono effettuate dagli organi dell'Aeronautica militare all'uopo delegati dal Ministro della difesa ».

ART. 21.

Il primo e il terzo comma dell'articolo 42 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1939, n. 468, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Gli avieri scelti in servizio di leva, promossi tali secondo le norme del precedente articolo, possono conseguire, se giudicati idonei, il grado di primo aviere dopo almeno otto mesi di servizio, sempreché abbiano almeno tre mesi di permanenza nel grado ».

« Le promozioni di cui al primo comma sono effettuate dagli organi dell'Aeronautica militare all'uopo delegati dal Ministro della difesa ».

ART. 22.

Ai militari di leva si applica il regolamento delle licenze del personale militare.

Ove non ostino esigenze di servizio agli stessi sono concesse, oltre ai vari tipi di licenze previste dalla normativa vigente, licenze brevi in coincidenza con il fine settimana e le festività.

La durata complessiva delle assenze dal corpo del militare di leva per licenza a qualsiasi titolo concessa non può superare, nell'anno di servizio, il limite di giorni 40.

Sono escluse dal computo le licenze per imminente pericolo di vita o per morte di un congiunto, di convalescenza, per premio, speciale e di determinazione ministeriale, nonché i giorni di viaggio.

Ai militari di leva che si recano in licenza ordinaria compete il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa.

Ai militari di leva che si recano in licenza breve è concesso il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa limitatamente a:

un solo viaggio, nell'anno di servizio, qualora il comune di residenza sia distante dalla sede di servizio meno di 350 chilometri;

n. 5 viaggi, nell'anno di servizio, qualora il comune di residenza sia distante dalla sede di servizio oltre 350 chilometri.

Per ottenere la licenza breve il militare non deve aver subìto punizioni di consegna di rigore da almeno sessanta giorni.

Ai militari di leva che si recano in licenza nei comuni di residenza distanti oltre 600 chilometri dalla sede di servizio, è concessa l'autorizzazione a viaggiare su treni rapidi.

Le norme di cui al presente articolo ii applicano anche ai militari ed ai graduati delle Forze armate in ferma di leva prolungata nonché ai militari che prestano servizio, in qualità di ausiliari, nell'Arma dei carabinieri o nei corpi di cui al precedente articolo 5.

Il periodo trascorso dal personale di leva in licenza di convalescenza per malattie od infermità non dovute a causa di servizio, non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva tranne i primi 15 giorni complessivi.

Analogamente non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, il periodo trascorso presso luoghi di cura per infermità o malattie non dipendenti da causa di servizio, tranne i primi 45 giorni complessivi.

Le modalità di esecuzione relative all'applicazione del presente articolo sono determinate in apposita convenzione stipulata tra i Ministeri della difesa, del tesoro e dei trasporti.

Al quinto comma dell'articolo 31 del decreto-legge del 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, dopo le parole: « portatori di *handicaps*, » aggiungere le parole: « militari di leva ».

ART. 23.

I militari di leva sono impiegati esclusivamente per le esigenze connesse con le attività operative, logistiche, addestrative e riguardanti il benessere del personale militare ed i servizi generali di caserma. È fatto divieto di impiegare i militari di leva per esigenze diverse da quelle indicate nella presente legge.

Sullo stato di attuazione delle norme di cui al presente articolo, il Ministro della difesa riferisce annualmente al Parlamento, specificando analiticamente le mansioni e gli impieghi cui sono stati adibiti i militari di leva in attuazione dei principi di cui al precedente primo comma.

ART. 24.

L'articolo 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Nei confronti dei militari, in sede di assegnazione o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti, ad armi o a specializzazioni, sono vietate le discriminazioni per motivi politici o ideologici. È altresì vietato l'uso di schede informative ai fini di discriminazione politica dei militari.

L'ammissibilità dei militari alla conoscenza di informazioni e dati segreti o riservati è subordinata a preventivi procedimenti di accertamento soggettivo, a seguito dei quali devono essere comunque esclusi coloro che per comportamento o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana e antifascista ».

TITOLO II

NORME SULLA PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE CIVICA E DEMOCRATICA E DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA NELLE FORZE ARMATE E SUI RAPPORTI DEL-LA AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA CON GLI ENTI LOCALI TERRITORIALI

ART. 25.

Parte integrante della formazione del militare di leva è la preparazione civica da svolgere presso i comandi, i reparti

e gli enti delle Forze armate, secondo un programma fissato dal Ministro della difesa, sentito il Ministro della pubblica istruzione.

Tale programma comprende nozioni sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sulla storia moderna e contemporanea, con specifico riferimento al processo unitario nazionale, alla fondazione della Repubblica, alla Costituzione e alle sue norme di attuazione, all'ordinamento delle Forze armate – ivi compresa la legge 11 luglio 1978, n. 382 – e alle norme del diritto penale militare.

I membri delle Commissioni difesa del Parlamento hanno diritto ad assistere alle attività di cui al primo comma, previa comunicazione al comandante del reparto o dell'ente militare preposto allo svolgimento del programma relativo alla preparazione civica.

Nelle occasioni ritenute più significative, i comandi di corpo invitano le autorità civili e i presidenti delle associazioni combattentistiche e partigiane, a presenziare alle attività di cui al precedente primo comma.

ART. 26.

L'attività sportiva, condotta da istruttori qualificati, è altresì parte integrante della formazione del militare di leva.

Di conseguenza, i programmi di istruzione devono comprendere appositi periodi destinati alla anzidetta attività.

ART. 27.

Le Forze armate, nell'ambito delle attività loro assegnate, sono tenute a facilitare la partecipazione dei militari di leva allo svolgimento di attività sportive.

I comandi responsabili, coadiuvati dagli organi di base della rappresentanza militare, nell'ambito del territorio del presidio, concordano le necessarie iniziative con le associazioni, le società e le istituzioni sportive e ricreative del luogo. I militari di leva che risultano atleti, riconosciuti di livello nazionale da una specifica commissione, composta dai rappresentanti del comitato olimpico nazionale italiano e delle Forze armate, sono autorizzati ad esercitare la pratica delle discipline sportive compatibilmente con gli obblighi di servizio e secondo quanto previsto da un apposito regolamento, emanato dal Ministro della difesa con proprio decreto.

I suddetti militari vengono assegnati ai centri sportivi di Forza armata, tenendo conto della disciplina sportiva praticata dai singoli prima dell'incorporazione e delle esigenze della Forza armata stessa.

I militari che praticano discipline sportive non previste nei centri sportivi di Forza armata o che non vengono destinati nei predetti centri, ai sensi del precedente comma, sono assegnati a comandi, enti o reparti vicini alla società sportiva di appartenenza.

Le richieste per l'assegnazione dei predetti militari presso le sedi di origine vengono inoltrate dal CONI, almeno quattro mesi prima della chiamata alle armi degli interessati.

ART. 28.

Allo scopo di assicurare un ordinato rapporto tra Forze armate e società civile, i comandi delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi e delle regioni aeree, su direttive del Ministro della difesa, concordano con le regioni, le province ed i comuni, i programmi e le iniziative di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382, a favore dei militari în servizio.

L'amministrazione militare, per la programmazione delle iniziative di cui al precedente comma, si avvale dell'apporto degli organi della rappresentanza militare.

I suddetti programmi riguardano:

 a) l'ammissione dei militari in servizio alla frequenza e alla utilizzazione del-

le strutture civili, culturali, sportive, ricreative, esistenti nel territorio comunale sede dei comandi, dei reparti e degli enti delle Forze armate:

- b) l'uso agevolato di mezzi di trasporto – urbani ed extraurbani – e l'accesso ai musei, ai teatri, ai cinematografi, agli impianti sportivi, a favore dei militari in servizio:
- c) ogni altra iniziativa atta ad agevolare l'integrazione dei militari nella società civile, attraverso dibattiti, incontri con realtà culturali ed associative nonché la partecipazione a momenti significativi della vita sociale.

Le autorità militari, secondo quanto previsto dal primo comma del presente articolo, concordano con gli enti scolastici, i comuni e le organizzazioni sportive esistenti nell'ambito del territorio in cui operano gli enti militari, l'uso temporaneo delle infrastrutture ginnico-sportive eventualmente in dotazione ai reparti stessi.

La concessione dell'uso delle infrastrutture di cui al precedente comma è subordinata:

alle prioritarie esigenze ginnico-sportive dei militari in servizio, del personale civile della difesa e dei relativi familiari, nonché alle esigenze di funzionalità e sicurezza degli enti e reparti militari presso cui le infrastrutture sono dislocate;

al preventivo accertamento dell'agibilità degli impianti da parte dei richiedenti;

alla stipula, da parte degli enti e delle organizzazioni richiedenti, di apposite polizze per l'assicurazione contro i rischi e la responsabilità civile derivanti dall'uso delle predette infrastrutture;

alla predisposizione, a carico degli enti e organizzazioni richiedenti, di adeguati servizi di assistenza sanitaria e di pronto soccorso per tutto il tempo di uso delle predette infrastrutture militari.

TITOLO III

NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO

ART. 29.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge gli assegni spettanti ai dipendenti statali, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, competono anche ai militari di cui all'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 440, che risultino con carico di famiglia.

La misura del sussidio che, in base alla legge 10 dicembre 1957, n. 1248, viene versato a titolo di soccorso giornaliero alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi è raddoppiata.

ART. 30.

Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le Commissioni difesa del Parlamento, è autorizzato, con proprio decreto, ad aggiornare triennalmente, nei limiti di un apposito accantonamento predisposto nella legge finanziaria dell'anno in corso nell'ambito del fondo speciale di parte corrente, la paga netta giornaliera dei militari e graduati di truppa, di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 440.

Al sottotenente di complemento e gradi corrispondenti, di prima nomina o richiamato a domanda, nonché al sergente e gradi corrispondenti in ferma di leva prolungata, compete uno stipendio annuo lordo iniziale pari ai sette decimi di quello spettante ai pari grado di cui all'articolo 137 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le norme di cui al titolo VI della citata legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche al personale di cui al precedente secondo comma.

ART. 31.

Il periodo di servizio militare di leva, quello in ferma prolungata e quello volontario sono validi a tutti gli effetti per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento pensionistico del settore pubblico.

I militari in servizio già frequentatori dei corsi tenuti presso le scuole militari di Forza armata che hanno contratto arruolamento volontario al compimento del 17° anno di età devono intendersi arruolati, per uniformità con le norme vigenti sul volontariato, al compimento del 16° anno di età, qualora a quella data siano stati frequentatori di corsi presso le citate scuole.

TITOLO IV

NORME SULLA FERMA DI LEVA PROLUNGATA

ART. 32.

Il numero complessivo dei sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni in ferma di leva prolungata biennale o triennale dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina militare e dell'Aeronautica militare è il seguente:

| Esercito . | | • | • | | | 16.000 |
|-------------|--|---|---|--|--|--------|
| Marina | | | | | | 5.000 |
| Aeronautica | | | | | | 5.000 |

ART. 33.

Il Ministro della difesa ha facoltà di indire arruolamenti per la commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata biennale o triennale, ai sensi del precedente articolo 4.

Possono essere ammessi all'arruolamento di cui al precedente comma i giovani che:

- 1) siano cittadini italiani residenti nel territorio nazionale;
- 2) siano celibi o vedovi e comunque senza prole;

- 3) siano in possesso, all'atto della presentazione della domanda, del diploma di scuola media di primo grado;
- 4) alla data di scadenza del bando di arruolamento abbiano l'età minima di sedici anni e massima di venti;
- 5) non siano stati prosciolti da altre ferme nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri o nei corpi di cui al precedente articolo 5 per motivi disciplinari o per indegnità o per inattitudine militare o per scarso impegno dimostrato durante uno o più corsi frequentati;
- 6) non siano incorsi in condanne penali per delitti non colposi né siano imputati per reati per i quali è prevista, per legge, la sospensione obbligatoria dall'impiego dei militari in servizio;
- 7) siano in possesso del certificato di buona condotta;
- 8) siano riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato;
- 9) facciano risultare, se minorenni, il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela. Tale consenso non occorre per coloro che siano già alle armi, ovvero abbiano già concorso alla leva e siano stati arruolati.

I militari in ferma di leva prolungata sono assegnati, tenuto conto per quanto possibile delle loro aspirazioni, alle categorie, alle specialità ed agli incarichi di impiego indicati nei bandi di arruolamento, in base alle esigenze di ciascuna Forza armata.

Il periodo trascorso in ferma di leva prolungata è valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.

ART. 34.

I militari in ferma di leva prolungata biennale possono conseguire, previo giudizio di idoneità, i gradi o le classifiche di:

caporale, comune di prima classe, aviere scelto: dopo il compimento del terzo mese di servizio dall'arruolamento:

caporal maggiore, sottocapo, primo aviere: dopo il compimento del settimo mese di servizio dall'arruolamento, purché abbiano trascorso almeno due mesi nel grado di caporale, comune di prima classe, aviere scelto.

Alle promozioni di cui al comma precedente provvedono gli organi all'uopo delegati dal Ministro della difesa.

Entro il diciottesimo mese di servizio i caporal maggiori, sottocapi, primi avieri in ferma prolungata biennale possono presentare domanda per la commutazione della ferma biennale in triennale.

In relazione alle esigenze numeriche delle Forze armate, fissate annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, i suddetti graduati vengono valutati e, se idonei, nominati sergenti di complemento dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del ventiquattresimo mese di servizio in ferma prolungata.

I sergenti di complemento di cui al precedente comma sono trattenuti in servizio per un periodo di dodici mesi non prorogabile.

I militari che non siano stati nominati sergenti di complemento, secondo quanto stabilito nel presente articolo, sono collocati in congedo alla scadenza del ventiquattresimo mese di servizio.

ART. 35.

Le norme di cui al precedente articolo 15 si applicano anche ai militari in ferma di leva prolungata nonché ai militari volontari specializzati dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

ART. 36.

Dopo il sesto alinea della lettera d) del primo comma dell'articolo 9 della legge 28 marzo 1968, n. 397, è inserito il seguente alinea:

« 1/20 per i militari in ferma di leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle armi o corpi dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito; ».

Dopo il sesto alinea della lettera d) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è inserito il seguente alinea:

« 0,50/20 per i militari in ferma di leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle Forze armate (esclusa l'Arma dei carabinieri) quali elettricisti, magnetisti, specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di automezzi, radiomontatori, operatori meccanografici, piloti di elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici elettronici, incursori e sommozzatori in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito; ».

ART. 37.

Ai militari in ferma di leva prolungata biennale o triennale è riservato:

- a) il venti per cento dei posti da coprire annualmente, mediante arruolamenti o concorsi, in qualità di militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, del corpo della Guardia di finanza, del corpo degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato:
- b) il cinque per cento dei posti per allievi sottufficiali disponibili per l'accesso alle scuole di formazione dei sottufficiali della propria Forza armata (esclusa l'Arma dei carabinieri), da coprire annualmente mediante arruolamenti o concorsi.

Un ulteriore dieci per cento dei posti disponibili per l'arruolamento in qualità di militare di truppa nel contingente di mare della Guardia di finanza è riservato ai militari in ferma di leva prolungata della Marina militare, appartenenti alle specialità radiotelegrafisti, radaristi, mec-

canici e motoristi navali, in congedo o in servizio.

Le riserve di posti di cui al precedente punto a) del primo comma e al precedente secondo comma si applicano ai militari in ferma di leva prolungata, sempre che abbiano completato le predette ferme senza demerito, siano in possesso dei requisiti richiesti, conseguano il punteggio minimo previsto qualora richiesto e presentino domanda entro il dodicesimo mese dal collocamento in congedo.

Per l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti o per l'ammissione ai corpi indicati nei precedenti commi, si applicano le vigenti disposizioni per gli aspiranti all'arruolamento in ciascuno dei corpi predetti.

I posti riservati di cui ai precedenti commi che non vengono coperti sono attribuiti agli altri aspiranti all'arruolamento ai sensi delle vigenti disposizioni.

I posti a concorso per l'ammissione alle Accademie militari, ferma restando la riserva dei posti a favore degli allievi delle scuole e dei collegi militari prevista dalle norme in vigore, sono assegnati, nell'ordine della graduatoria di merito ed a parità di punteggio, con precedenza ai concorrenti in servizio o in congedo in qualità di:

- a) ufficiali inferiori di complemento con almeno quindici mesi di effettivo servizio;
- b) sottufficiali con almeno quindici mesi di effettivo servizio;
- c) militari in ferma di leva prolungata che abbiano completato la predetta ferma senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e presentino domanda entro dodici mesi dal termine della ferma.

Per l'ammissione all'Accademia militare di Modena nel corso carabinieri, a parità di merito, ha precedenza, tra il personale di cui ai punti a) e b) del precedente sesto comma, quello appartenente all'Arma dei carabinieri.

ART. 38.

Ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata biennale sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Al personale di cui al precedente comma, all'atto del congedo, è corrisposto un premio di congedamento pari a trenta giorni dell'ultima paga percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.

Ai sergenti di complemento trattenuti in servizio, ai sensi del precedente articolo 34, è corrisposto un premio di congedamento pari all'ultima mensilità per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.

In favore del suddetto personale, che cessi dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva, alla costituzione, a cura e spese dell'Amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione.

TITOLO V

NORME PROGRAMMATICHE, TRANSITORIE E FINALI

ART. 39.

Gli iscritti nelle liste di leva residenti fuori del comune ove ha sede il consiglio di leva sono muniti, a cura dell'ufficio di leva competente, di apposita cartolina precetto che consente loro il viaggio gratuito di andata e ritorno sulle ferrovie dello Stato e in concessione, sugli autoservizi di linea, nonché sui servizi extra urbani di navigazione interna e sulle linee marittime, dal luogo di residenza alla sede del consiglio di leva.

ART. 40.

Gli iscritti nelle liste di leva sottoposti alle operazioni di leva, ricevono il vitto da parte dell'amministrazione militare, nonché una indennità ragguagliata alla paga giornaliera del soldato; a coloro che provengono da località diverse da quelle dove si svolgono le operazioni di leva, viene assicurato l'alloggio a cura dell'amministrazione militare.

ART. 41.

La riduzione da 18 a 12 mesi della durata della ferma di leva nella Marina militare sarà effettuata con la seguente gradualità:

17 mesi per i militari alle armi incorporati nell'anno precedente quello dell'entrata in vigore della presente legge;

16 mesi per i militari incorporati nell'anno di entrata in vigore della presente legge;

14 mesi per i militari incorporati nell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;

12 mesi per i militari incorporati nel secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

ART. 42.

La decorrenza della promozione al grado di sergente della Marina militare dei sottocapi diplomati « D » e laureati « L », stabilita al primo giorno dell'ottavo mese di servizio dal V comma dell'articolo 23 del regio decreto-legge 1º luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, come sostituito dall'articolo 25 della legge 10 giugno 1964, n. 447, viene modificata come segue:

dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del decimo mese di servizio per i militari incorporati nell'anno di entrata in vigore della presente legge;

dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'undicesimo mese di servizio per i militari incorporati nell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;

dal giorno precedente a quello di compimento della ferma di leva per i militari incorporati a partire dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

ART. 43.

Per le opere di costruzione, ampliamento e modificazione di edifici o infrastrutture destinati ai servizi della leva, reclutamento, incorporamento, formazione professionale e addestramento dei militari della Marina militare, da realizzare nelle sedi di La Spezia, Taranto e La Maddalena su terreni del demanio, compreso quello marittimo, si prescinde dall'accertamento richiesto dal secondo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, così come risulta modificato dagli articoli 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, restando comprese dette opere tra quelle destinate alla difesa nazionale, di cui seguono la disciplina.

Al programma di cui al precedente comma si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il Ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, predispone una relazione sull'attuazione del programma di cui al primo comma del presente articolo, specificando, nell'ambito dei capitoli 2802 e 4005 del citato stato di previsione, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo.

ART. 44.

Il Ministro della difesa presenta al Parlamento, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi della truppa, ai locali adi-

biti a cucine, a mensa e ad attività del tempo libero, ed idoneo a garantire attività di promozione sociale e sportiva.

Al programma di cui al precedente comma si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il Ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, predispone una relazione sull'attuazione del programma di cui al primo comma del presente articolo, specificando, nell'ambito dei capitoli 2802 e 4005 del citato stato di previsione, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo.

ART. 45.

Il Ministro della difesa appronta una pubblicazione da consegnare ai militari di leva all'atto dell'incorporazione, che contenga la Costituzione, la legge recante norme sui principi della disciplina militare, il regolamento sulla rappresentanza militare e sulla disciplina militare nonché le principali disposizioni che attengono alla vita del militare, comprese quelle relative ai servizi e alle licenze.

ART. 46.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro della difesa, d'intesa con gli altri Ministri interessati, presenta al Parlamento la relazione sullo stato del personale di leva e in ferma di leva prolungata, congiuntamente alla relazione sullo stato della disciplina militare, prevista dall'articolo 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

Con la relazione sullo stato del personale di leva è illustrato altresì lo stato di attuazione di quanto previsto nei precedenti articoli 12, 13, 14 e 32, nonché la situazione delle attività culturali e ricreative a favore dei militari di leva.

ART. 47.

Le comunicazioni ed il prospetto, di cui al terzo comma dell'articolo 17 della presente legge, sono allegati alla relazione al Parlamento di cui al precedente articolo 46.

Con la suddetta relazione sono fornite anche dettagliate notizie circa i risultati dell'applicazione degli articoli 28 e 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

ART. 48.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 11.405 milioni per l'anno 1984, in lire 43.370 milioni per l'anno 1985 ed in lire 61.820 milioni per l'anno 1986, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti inscritti nei capitoli 2102, 2103, 2104, 2501, 2502 e 2503 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, come di seguito specificato:

per l'esercizio finanziario 1984:

capitolo 2102 per lire 2.000 milioni capitolo 2103 per lire 2.000 milioni capitolo 2104 per lire 2.000 milioni capitolo 2501 per lire 3.000 milioni capitolo 2502 per lire 1.405 milioni capitolo 2503 per lire 1.000 milioni

per l'esercizio finanziario 1985:

capitolo 2102 per lire 8.500 milioni capitolo 2103 per lire 8.500 milioni capitolo 2104 per lire 8.500 milioni capitolo 2501 per lire 8.870 milioni capitolo 2502 per lire 4.500 milioni capitolo 2503 per lire 4.500 milioni

per l'esercizio finanziario 1986:

capitolo 2102 per lire 12.000 milioni capitolo 2103 per lire 12.000 milioni capitolo 2104 per lire 12.000 milioni capitolo 2501 per lire 13.820 milioni capitolo 2502 per lire 6.000 milioni capitolo 2503 per lire 6.000 milioni

Negli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 gli importi degli stanziamenti di competenza dei capitoli indicati nel precedente comma, come stabiliti dalla legge 29 dicembre 1983, n. 744, e come ridotti a norma del precedente comma, non potranno essere aumentati in misura superiore al tasso di inflazione programmato per i medesimi esercizi, rispettivamente pari al 7 per cento e 5 per cento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 49.

È abrogato il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

È abrogata altresì ogni altra disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

PAGHE GIORNALIERE DEI GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA IN FERMA DI LEVA PROLUNGATA

NOTA - La retribuzione mensile del sergente assunta come indice di riferimento si considera costituita dallo stipendio mensile iniziale lordo e dall'indennità integrativa speciale nella misura mensile vigente per i dipendenti dello Stato al 1º gennaio di ogni anno.

Le misure giornaliere delle paghe sono arrotondate alle cinquecento lire per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire duecentocinquanta.

Le paghe giornaliere di cui alla presente tabella si applicano anche agli allievi delle Accademie militari, agli allievi delle scuole sottufficiali, agli allievi carabinieri.

Gli allievi delle Accademie possono optare, qualora più favorevole, per il trattamento economico di cui alla legge 22 maggio 1969, n. 240, e solo per coloro che abbiano optato si applicano le norme di cui alla legge 27 febbraio 1974, n. 68.

Le paghe giornaliere di cui alla presente tabella non si applicano agli allievi delle scuole militari, ai quali viene corrisposto il trattamento economico spettante al militare di truppa di leva, dalla data del compimento del sedicesimo anno di età.

DISEGNO DI LEGGE n. 986

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SCHIETROMA ED ALTRI

Norme sul servizio militare di leva

TITOLO I SERVIZIO MILITARE DI LEVA

Art. 1.

Le Forze armate della Repubblica informano il loro ordinamento e la loro attività ai principi costituzionali.

Per prepararsi alla difesa della Patria, anche in tempo di pace, tutti i cittadini sono soggetti agli obblighi di leva secondo le norme in vigore.

Altri compiti che il cittadino può essere chiamato ad assolvere durante il servizio di leva sono il concorso alla difesa delle libere istituzioni e l'intervenuto in caso di pubbliche calamità.

Art. 2.

L'articolo 1 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente:

« La durata della ferma di leva per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare è di dodici mesi.

La ferma di leva comprende un periodo di addestramento e uno di attività operativa.

Dopo il primo mese di servizio di leva è possibile presentare domanda per la ferma biennale e triennale secondo le modalità ed entro i termini fissati nel manifesto di chiamata alle armi,

Per coloro che conseguono, a domanda e dopo la frequenza di specifico corso, la nomina ad ufficiale di complemento, la durata della ferma di leva è di quindici mesi ».

Art. 3.

Nei limiti fissati annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e comunque per un totale non superiore al numero previsto per ciascuna Forza armata, all'articolo 31 della presente legge, i graduati di truppa e i militari di leva possono essere ammessi a domanda alla ferma biennale e triennale di cui al precedente articolo 2, semprechè idonei per rendimento e precedenti disciplinari. Il computo della ferma biennale e triennale ha inizio all'atto dell'accettazione della domanda.

I militari in ferma biennale e triennale continuano a prestare servizio per i primi due anni nel reparto ove hanno assolto il servizio di leva, a meno di domanda di trasferimento accolta compatibilmente con le esigenze di servizio.

È vietato impiegare sotto qualsiasi forma i militari in ferma biennale e triennale fuori dei reparti operativi e, negli stessi reparti, in mansioni di ufficio o burocratico-amministrative.

Il trattamento economico dei militari in ferma biennale e triennale risulta dalla tabella allegata alla presente legge.

Previo giudizio di idoneità, gli stessi militari possono conseguire promozioni a caporale e caporalmaggiore e gradi equivalenti, a partire dal primo trimestre e dal quinto mese di ferma comunque compiuta.

Al compimento del secondo anno di ferma prolungata e nei limiti dei posti disponibili gli idonei conseguono il grado di sergente di complemento o grado equivalente.

Coloro che non fossero ammessi a posti nella pubblica amministrazione, nè alla carriera di sottufficiale o che non presentassero domanda al riguardo, al compimento della ferma biennale e triennale sono posti in congedo illimitato con un premio di fine ferma pari a quanto previsto dall'articolo 36 della presente legge.

I giovani in ferma biennale e triennale possono rassegnare le dimissioni in qualsiasi momento, senza ulteriori obblighi. In tal caso il premio di fine ferma non compete.

Art. 4.

I militari che hanno compiuto il secondo e terzo anno di ferma biennale e triennale possono essere inclusi a domanda nei corsi di specializzazione e qualificazione previsti dall'Amministrazione della difesa, tenendo

conto delle richieste degli interessati, del rendimento in servizio, delle qualifiche già possedute e dei risultati psico-fisico-attitudinali accertati in sede di visita di leva. A parità di altri titoli sono ammessi ai corsi i provenienti dalla ferma biennale e triennale.

Il personale di cui al precedente comma ha inoltre titolo preferenziale, a prescindere da ogni altro titolo, per l'assunzione nell'Amministrazione della difesa per i posti di cui al successivo articolo 23 della presente legge.

La Presidenza del Consiglio dei ministri promuoverà l'interesse delle altre Amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici ad impiegare i giovani che abbiano dato buona prova durante la ferma prolungata.

A tal fine ciascun ente pubblico interessato farà conoscere annualmente al Ministro della difesa l'offerta dei posti disponibili in prova o di posti per i corsi formativi per il successivo impiego nell'ente.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è indicata la ripartizione dei militari di leva fra le tre Forze armate, nonchè, soddisfatte con priorità le esigenze delle Forze armate stesse, le aliquote di giovani che possono essere ammessi, a domanda, alla ferma di leva in qualità di ausiliari nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo degli agenti di custodia, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

I requisiti ed i criteri per l'ammissione ai sopracitati corpi ed enti sono indicati nel manifesto di chiamata alla leva.

L'assegnazione alle Forze armate e ai corpi dello Stato di cui al primo comma è decisa a cura della Direzione generale della leva con il criterio di distribuire equamente i giovani dal punto di vista qualitativo.

Art. 6.

Gli abili e arruolati non chiamati perchè esuberanti al fabbisogno qualitativo e quantitativo delle Forze Armate, a causa di una oggettivamente minore idoneità al servizio militare, sono tenuti a svolgere effettivo e obbligatorio servizio di protezione civile,

contemporaneo e di pari durata al servizio militare prestato dalla loro classe di leva.

Tale servizio sostitutivo obbligatorio sarà configurato secondo le norme legislative dello Stato per la protezione civile e in accordo con le disposizioni particolareggiate circa addestramento, inquadramento e impiego, di competenza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Sono peraltro esonerati a svolgere il servizio militare e quello di protezione civile i giovani dispensati ai sensi dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

Arı. 7.

L'elenco dei dispensati a compiere il servizio di leva a domanda o d'autorità deve essere esposto per ciascun contingente di chiamata, con specificate le motivazioni della dispensa e per la durata di due mesi, presso i distretti miiltari competenti per territorio, presso le capitanerie di porto e presso i comuni competenti per eguale durata.

Art. 8.

La lettera a) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituita dalla seguente:

« a) da un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto, presidente ».

Art. 9.

Dopo il secondo comma dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è aggiunto il seguente:

« Per ottenere il beneficio del ritardo, di cui al presente articolo, il giovane deve comprovare, per la prima richiesta, di essere iscritto ad un corso universitario di laurea o di diploma e, per le richieste annuali successive, di aver superato — nell'anno solare precedente la data di scadenza della domanda — almeno tre degli esami previsti dai piani di studio della facoltà di appartenenza. Per i piani di studio che prevedono per un anno accademico meno di tre esami, gli studenti devono comprovare di aver sostenuto tutti gli esami previsti ».

Sono abrogati i punti 2) e 3) dell'ultimo comma del sopracitato articolo 19.

Art. 10.

I giovani arruolati con prole hanno titolo a conseguire la dispensa della ferma di leva alla quale l'iscritto concorre per ragione di età o per legittimo rimando. I militari di leva che vengano a trovarsi nelle predette condizioni durante la ferma di leva sono inviati in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo, in attesa dell'espletamento della relativa istruttoria con procedura d'urgenza.

Il secondo comma dell'articolo 24 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è abrogato.

Art. 11.

All'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è aggiunto il seguente comma:

« Parimenti, in occasione della chiamata di leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT sul costo della vita, indicherà con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri obiettivi elementi di cui i consigli di leva dovranno tener conto nel determinare la perdita dei necessari mezzi di sussistenza, ai fini del riconoscimento dei titoli previsti ai numeri 4), 5) e 6) del primo comma ».

Art. 12.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato con decreto ministeriale il regolamento contenente i criteri e le modalità per l'arruolamento degli ufficiali di complemento delle tre Forze armate, che dovrà indicare in particolare i titoli di studio ai fini dell'ammissione ai diversi corsi nonchè i requisiti somatico-funzionali e psico-attitudinali necessari in relazione anche agli incarichi da espletare.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge i bandi di concorso e le graduatorie conseguenti lo svolgimento dei concorsi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate sono resi pubblici. Copia della graduatoria con i punteggi assegnati per ogni singolo requisito esaminato è posta in visione presso i distretti militari e le capitanerie di porto competenti.

Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso al Ministro della difesa entro 90 giorni.

Il ricorso non sospende gli effetti del concorso. Se accolto, il riorrente sarà ammesso al corso successivo, con corrispondente riduzione di un posto di quelli a disposizione per i nuovi concorrenti.

Art. 13.

In relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate è stabilita con decreto del Ministro della difesa.

Art. 14.

Il piano dei corsi di ciascuna Forza armata, a cui sono ammessi i militari di leva per la formazione di specialisti ed aiuto specialisti, è comunicato ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione, nonchè ai presidenti delle giunte regionali delle Regioni ove risiedono gli interessati.

I corsi di qualificazione e specializzazione, previsti per i militari e graduati di truppa in servizio di leva ammessi alla ferma biennale e triennale prevista dall'articolo 3 della presente legge, sono resi noti ai militari alle armi. È altresì reso noto il trattamento giuridico ed economico riconosciuto ai predetti militari ammessi alla ferma biennale e triennale.

Al fine di agevolare l'inserimento dei giovani alle armi nelle attività produttive della nazione, tre mesi prima del termine del servizio militare obbligatorio e della ferma biennale e triennale, il Ministro della difesa comunica gli elenchi nominativi degli specialisti ed aiuto specialisti in procinto di essere congedati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e ai Presidenti delle giunte regionali delle Regioni ove risiedono gli interessati.

Il personale di leva dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi indicati nel precedente articolo 5 hanno titolo preferenziale all'assunzione nel rispettivo Corpo di appartenenza.

Art. 15.

Nel quadro dei compiti istituzionali delle Forze armate e nei limiti stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, fermo restando il compito prioritario della difesa della Patria, è consentito, nelle zone del territorio nazionale colpite da pubbliche calamità, l'impiego di militari in servizio di leva per concorrere, nella fase del soccorso immediato, al ripristino di infrastrutture pubbliche, alla tutela del patrimonio storico, artistico e culturale nonchè alla tutela dell'ambiente naturale. A tale scopo la Difesa dispone i possibili interventi, d'intesa con le Amministrazioni statali e regionali interessate.

I materiali in dotazione alle Forze armate distribuiti o logorati nel corso di dette operazioni devono essere al più presto reintegrati a cura del Ministero della difesa che deve ricevere, in aggiunta al proprio bilancio, il rimborso delle spese a cura degli enti dello Stato che hanno usufruito del concorso o dal Ministero della protezione civile, nell'esercizio finanziario seguente l'anno in cui il concorso è stato dato.

Art. 16.

Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, attestate con diploma rilasciato dall'ente o dal reparto competente, costituiscono titolo preferenziale per l'accesso alle carriere delle pubbliche amministrazioni.

Con decreto interministeriale, adottato di concerto dai Ministri della difesa, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, è fissata la corrispondenza delle qualifiche professionali attribuite ai militari di leva, ai sensi del presente articolo, con quelle previste ai fini dell'avviamento al lavoro.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi che, su proposta dei Ministri della difesa e della pubblica istruzione, prevedano il riconoscimento giuridico degli studi svolti in ambito militare.

Art. 17.

Ai militari in servizio di leva nelle Forze armate, al termine della ferma prolungata di leva e della ferma volontaria biennale e triennale di cui al successivo articolo 33, si applicano le norme di cui agli articoli 28 e 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191, salvo che per quanto riguarda:

- a) il termine della presentazione delle domande, che è fissato in dodici mesi;
- b) i requisiti per l'assunzione, che sono stabiliti dall'articolo 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Le stesse norme si applicano al termine della ferma prolungata anche ai giovani in servizio di leva nei Corpi ed organismi dello Stato indicati nel precedente articolo 4, per concorrere all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza.

Art. 18.

Fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti per i quali si applica la citata legge sono tenuti ad assumere in qualità di impiegati o di operai, nel limite del dieci per cento delle assunzioni annuali degli impiegati e del quindici per cento della assunzione annuale degli operai, con arrotandamento per eccesso, i militari in ferma di leva prolungata ed i volontari specializzati delle tre Forze armate, congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme contratte che:

- a) ne facciano domanda entro un anno dalla data di collocamento in congedo;
- b) siano in possesso dei requisiti o qualifiche richiesti per le suddette assunzioni.

Presso la Direzione generale delle provvidenze per il personale del Ministero della difesa è costituita un'apposita sezione o ufficio per agevolare il collocamento nei vari posti di lavoro dei militari in ferma di leva prolungata in applicazione delle nor-

me contenute nel presente articolo. Tale sezione o ufficio provvede altresì ad agevolare l'avviamento al lavoro degli ufficiali che terminano senza demerito la ferma di cui all'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, nell'ambito delle riserve di posti loro concesse ai sensi dell'articolo 40 della medesima legge.

Le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti, indicati nel primo comma del presente articolo e nel secondo comma del sopracitato articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, trasmettono alla predetta sezione o ufficio:

- a) l'elenco dei posti disponibili di volta in volta e delle relative sedi di servizio;
- b) entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto da cui risulti il numero dei posti sul quale sono state applicate le percentuali fissate nel presente articolo e, in correlazione, il numero ed i nominativi dei militari assunti.

Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante la ferma di leva prolungata attestate con diploma rilasciato dall'ente o reparto competente costituiscono titolo preferenziale per l'iscrizione nelle liste ordinarie e speciali di collocamento.

L'articolo 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è abrogato.

Art. 19.

Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda:

- a) con la medesima qualifica commutando la ferma di leva in una ferma biennale, con la possibilità di chiedere l'ammissione alla ferma triennale in qualità di carabinieri effettivi, con commutazione della ferma biennale nei limiti di forza stabiliti annualmente dallo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;
- b) quali carabinieri effettivi, contraendo la ferma triennale in commutazione di quella di leva, nei limiti degli organici fissati per legge.

Ai carabinieri ausiliari vincolati a ferma biennale è corisposto, all'atto del congedo, un premio di reinserimento in misura pari all'ultimo stipendio mensile percepito.

Ai carabinieri che chiedono ed ottengono di commutare la ferma di leva biennale in ferma triennale, divenendo carabinieri effettivi, compete la differenza tra la misura del premio previsto per coloro che contraggono direttamente il vincolo triennale di servizio per divenire carabinieri effettivi e la somma già percepita nella posizione di ausiliari.

In favore del suddetto personale che cessi dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per lo effettivo periodo di servizio prestato, e escluso quello di leva, alla costituzione, a cura e spese dell'amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per invalidità, la vechiaia e i superstiti, mediante versamenti dei contributi determinati secondo le norme in vigore per detta assicurazione.

Ai carabinieri effettivi congedati al termine della ferma o della rafferma e ai carabinieri ausiliari collocați in congedo dopo la ferma biennale e dopo la ferma di leva sono estese le provvidenze previste dalla legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni.

A tal fine sono valide ad ogni effetto anche le specializzazioni acquisite durante il servizio nell'Arma dei carabinieri.

Art. 20.

L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è sostituito dal seguente:

« Gli arruolati di leva sono tenuti a compiere la ferma di leva per la durata prevista dalla normativa vigente.

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo di ferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.

Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza il rapporto di lavoro è risolto.

Per l'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni e per le assunzioni in impieghi, servizi e attività in uffici pubblici e privati, non deve essere imposto il vincolo di aver soddisfatto gli obblighi militari di leva o di esserne esente.

L'interessato è comunque tenuto a comprovare di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi di servizio militare.

Per la partecpazione a pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di due anni per i cittadini che hanno prestato effettivo servizio militare, di leva o volontario, presso le Forze a mate o i Corpi armati dello Stato.

I periodi di servizi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate o i Corpi armati dello Stato, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerare a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli enti pubblici, regionali provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali dai rispettivi ordinamenti organici.

La copia del foglio matricolare o dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per l'applicazione delle norme nel presente articolo.

In mancanza dei documenti di cui al comma precedente ha eguale validità il foglio di invio in licenza illimitata senza assegni.

Nei concorsi pubblici e privati, a parità

di graduatoria, l'effettiva prestazione della ferma di leva, qualora non abbia già dato titolo per il punteggio, costituisce titolo preferenziale nell'assunzione ».

Art. 21.

I militari in servizio di leva possono conseguire, previo giudizio di idoneità, i gradi o la qualifica di:

caporale, comune di prima classe, aviere scelto non prima del compimento del secondo mese dell'incorporazione;

caporal maggiore, sottocapo, primo aviere non prima del compimento del quinto mese della incorporazione e purchè abbiano trascorso almeno tre mesi nel grado di caporale, comune di prima classe, aviere scelto.

Sono abrogati:

- a) il primo e terzo comma dell'articolo 42 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744;
- b) l'articolo 1 del regio decreto 16 aprile 1939.

Art. 22.

Ai militari di leva si applica il regolamento delle licenze del personale militare.

Ove non ostino esigenze di servizio agli stessi sono concesse, oltre ai vari tipi di licenze previste dalla normativa vigente, licenze brevi in coincidenza con il fine settimana e le festività.

La durata complessiva delle assenze dal Corpo del militare di leva per licenza a qualsiasi titolo concessa non può superare, nell'anno di servizio, il limite di giorni 40.

Sono escluse dal computo le licenze per imminente pericolo di vita o per morte di un congiunto, per motivi di carattere sanitario, per premio, nonchè i giorni di viaggio per la licenza ordinaria.

Ai militari di leva che si recano in licenza ordinaria compete il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa.

Ai militari di leva che si recano in licenza breve è concesso il rimborso spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa limitatamente a:

un solo viaggio, nell'anno di servizio, qualora il comune di residenza sia distante dalla sede di servizio meno di 350 chilometri:

cinque viaggi, nell'anno di servizio, qualora il comune di residenza sia distante dalla sede di servizio oltre 350 chilometri.

Per ottenere la licenza breve il militare non deve aver subìto punizioni di consegna di rigore da almeno sessanta giorni.

Ai militari di leva che si recano in licenza nei comuni di residenza distanti oltre 600 chilometri dalla sede di servizio è concessa l'autorizzaziona a viaggiare su treni rapidi.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai militari ed ai graduati delle Forze armate in ferma di leva prolungata nonchè ai militari che prestano servizio, in qualità di ausiliari, nell'Arma dei carabinieri.

Il periodo trascorso dal personale di leva in licenza di convalescenza per malattie od infermità non dovute a causa di servizio, non è imputabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva tranne i primi 15 giorni complessivi.

Analogamente non è computabile, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, il periodo trascorso presso luoghi di cura per infermità o malattie non dipendenti da causa di servizio, tranne i primi 45 giorni complessivi.

Le modalità di esecuzione relative all'applicazione del presente articolo sono determinate in apposita convenzione stipulata tra i Ministeri della difesa, del tesoro e dei trasporti.

Al comma quinto dell'articolo 31 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, dopo le parole: « portatori di *handicaps* », sono aggiunte le seguenti: « militari di leva ».

Art. 23.

73-325-891-986-A

I militari di leva sono impiegati per le esigenze connesse con le attività operative, logistiche, addestrative e riguardanti il benessere del personale militare, nonchè per le finalità previste dalla presente legge.

È fatto divieto di impiegare i militari di leva per esigenze diverse da quelle indicate nel comma precedente ad eccezione di coloro che sono destinati quali accompagnatori di grandi invalidi di guerra o per servizio.

Per ogni altra esigenza necessaria per il funzionamento degli organismi militari si ricorre all'impiego di qualificato personale civile.

A tal fine l'Amministrazione della difesa pianifica a livello di enti militari la sostituzione del personale di leva con quello civile.

Fino a quando l'amministrazione militare non disporrà del personale civile necessario per l'assolvimento dei compiti di cui al precedente terzo comma, l'amministrazione stessa è autorizzata ad avvalersi di personale militare, nei limiti strettamente indispensabili per soddisfare le esigenze in questione.

Sullo stato di attuazione delle norme di cui al presente articolo il Ministro della difesa riferisce annualmente al Parlamento.

Art. 24.

L'articolo 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è sostituito dal seguente:

« È vietato l'uso di schede informative ai fini di discriminazione politica dei militari.

La necessità di conoscere tempestivamente l'affidabilità di ciascun militare ai fini della sicurezza, autorizza, prima ancora dell'incorporazione, l'assunzione di informazioni sui precedenti penali e sulla figura morale, con esclusione di ogni riferimento di carattere politico ed ideologico».

Art. 25.

Durante tutto il servizio di leva e quello bienalle e triennale è obbligatorio indossare l'uniforme militare.

Possono di volta in volta essere concesse dai comandanti di reparto autorizzazioni individuali giornaliere, nei giorni festivi e prefestivi o per brevi periodi di licenza, ad indossare l'abito civile in ore non di servizio e fuori dai luoghi militari.

Art. 26.

Allo scopo di assicurare un ordinato rapporto tra Forze armate e società civile, i comandi delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi e delle regioni aeree, su direttive del Ministro della difesa, concordano con le regioni, le province ed i comuni, i programmi e le iniziative a favore dei militari in servizio, di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

L'amministrazione militare, per la propria programmazione delle iniziative di cui al precedente comma, si avvale dell'apporto degli organi della rappresentanza militare.

TITOLO II TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 27.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge gli assegni spettanti ai dipendenti statali, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, competono anche ai militari di cui all'articolo 1 della legge 30 novembre 1978, n. 755, e successive modificazioni e integrazioni, che risultino con carico di famiglia e che abbiano un reddito familiare inferiore a quanto determinato dal Ministro della difesa.

La misura del sussidio che, in base alla legge 10 dicembre 1957, n. 1248, viene versato a titolo di soccorso giornaliero alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi è definita annualmente dal Ministro della difesa.

Art. 28.

Il Ministro della difesa è autorizzato ad aggiornare ogni tre anni, con proprio decreto, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la paga netta giornaliera dei militari e graduati di truppa, di cui alla legge 30 novembre 1978, n. 755, e successive modificazioni e integrazioni.

Al sottotenente di complemento e gradi corrispondenti, di prima nomina o richiamato a domanda, nonchè al sergente e gradi corrispondenti in ferma di leva compete uno stipendio annuo lordo iniziale pari a nove decimi di quello spettante ai pari grado di cui all'articolo 137 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni e integrazioni.

Le norme di cui al titolo VI della citata legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche al personale di cui al precedente secondo comma.

Art. 29.

Il periodo di servizio militare obbligatorio, prolungato o volontario, è valido a tutti gli effetti per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento pensionistico del settore pubblico.

Il personale militare in servizio, che ha frequentato i corsi tenuti presso le scuole militari di Forza armata ed ha contratto arruolamento volontario al compimento del diciassettesimo anno di età, deve intendersi arruolato, per uniformità con le norme vigenti sul volontariato, al compimento del sedicesimo anno di età, qualora a quella data sia stato frequentatore di corsi presso le citate scuole.

Gli allievi delle accademie, delle scuole militari formative degli ufficiali e delle

scuole allievi sottufficiali, che abbiano seguito da arruolato i rispettivi corsi per almeno 24 mesi sono esonerati dal compiere il servizio militare di leva. Il periodo trascorso presso le citate scuole superiore ai sei mesi e inferiore a ventiquattro mesi viene computato in misura del 50 per cento ai fini del servizio di leva.

Per tutto il personale del presente articolo i primi sei mesi da arruolato non vengono computati ai fini del servizio di leva. Tale esonero non è valido per le scuole militari corrispondenti ai corsi di studio della scuola media superiore quali la scuola militare della Nunziatella ed il collegio militare Morosini.

Art. 30.

Ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio di leva, trattenuti o richiamati o in ferma prolungata, nonchè agli allievi di cui alla tabella allegata alla presente legge la paga è dovuta anche durante i ricoveri in luoghi di cura, la licenza ordinaria, la licenza straordinaria per convalescenza per infermità dipendente da causa di servizio, la licenza premio ed i giorni di viaggio di andata e ritorno delle licenze di qualsiasi specie.

Per i militari indicati nel precedente primo comma la paga è sospesa:

- a) quando, senza giustificate cause, non raggiungono il loro Corpo o se ne assentano;
- b) quando sono detenuti in attesa di giudizio, salvo ad essere loro corrisposta se il giudizio non è seguito da condanna;
- c) durante le licenze ammesse dai regolamenti, diverse da quelle indicate nel precedente primo comma.

Il controvalore della razione viveri è corrisposto al personale militare indicato nel precedente primo comma quando è in licenza con diritto alla paga durante i giorni di viaggio di andata e ritorno delle licenze di qualsiasi specie.

TITOLO III

NORME SULLA FERMA BIENNALE E TRIENNALE

Art. 31.

Il Ministro della difesa può arruolare volontari con ferma biennale e triennale sino al massimo di presenza contemporanea alle armi di:

Dal calcolo dei predetti contingenti è esclusa l'Arma dei carabinieri.

Art. 32.

Il Ministro della difesa ha facoltà di indire arruolamenti di militari di truppa di cui al precedente articolo 31 con ferma di due anni commutabile in ferma di tre anni, ai sensi del successivo articolo 33.

Possono essere ammessi all'arruolamento di cui al precedente comma i giovani che:

- 1) siano cittadini italiani residenti nel territorio nazionale;
- 2) siano celibi o vedovi e comunque senza prole;
- 3) siano in possesso, all'atto della presentazione della domanda, del diploma di scuola media di primo grado;
- 4) abbiano, alla data di scadenza del bando di arruolamento, l'età minima di sedici anni e massima di venti (per la Marina militare, rispettivamente 17 e 21 anni);
- 5) non siano stati prosciolti da altre ferme in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per motivi disciplinari o per scarso impegno dimostrato durante uno o più corsi frequentati;
- 6) non siano incorsi in condanne penali per delitti non colposi nè siano imputati per reati per i quali è prevista per legge la

sospensione obbligatoria dall'impiego dei militari in servizio;

- 7) siano in possesso del certificato di buona condotta;
- 8) siano riconosciuti in possesso della idoneità fisico-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato;
- 9) facciano risultare, se minorenni, il consenso di chi esercita la potestà o la tutela. Tale consenso non occorre per coloro che siano già alle armi, ovvero abbiano già concorso alla leva e siano stati arruolati.

I militari in ferma prolungata biennale o triennale sono assegnati, tenuto conto per quanto possibile delle loro aspirazioni, alle categorie, alle specializzazioni, alle specialità ed agli incarichi di impiego indicati nei bandi di arruolamento in base alle esigenze di ciascuna Forza armata.

Il periodo trascorso in ferma prolungata biennale o triennale è valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.

Per il proscioglimento della ferma volontaria contratta, si applicano le specifiche norme previste dalla legge 10 maggio 1983, n. 212, per gli allievi sottufficiali.

Art. 33.

I militari in ferma prolungata possono conseguire, previo giudizio di idoneità, i gradi o le qualifiche di:

caporale, comune di prima classe, aviere scelto: non prima del compimento del secondo mese dall'incorporazione;

caporale maggiore, sottocapo, primo aviere: non prima del compimento del quinto mese dall'incorporazione e purchè abbiano trascorso tre mesi nel grado di caporale, comune di prima classe, aviere scelto;

sergente di complemento: dopo 16 mesi di impiego da caporale maggiore, sottocapo o primo aviere.

I caporali maggiori, sottocapi e primi avieri appartenenti a categorie di elevata specializzazione ed assegnati a reparti di particolare impiego operativo od unità navali, che

nell'espletamento del proprio servizio abbiano mostrato di possedere qualità professionali ed intellettuali tali da dare sicuro affidamento di poter adempiere in modo eminente le attribuzioni del grado superiore, possono conseguire, su proposta dei rispettivi comandi, la promozione al grado di sergenti di complemento, nei limiti percentuali del 10 per cento del contingente massimo previsto dall'articolo 31, dopo aver compiuto almeno otto mesi di permanenza nel grado.

L'entità massima dei sergenti di cui ai precedenti commi è fissata dai competenti organi dell'Amministrazione della difesa in relazione alle disponibilità consentite dalla legge di bilancio e dalla relativa programmazione annuale.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, gli stati maggiori di Forza armata individueranno, con propria determinazione, le categorie di elevata specializzazione ed i reparti di particolare impiego operativo.

Entro il diciottesimo mese di servizio i sergenti, i caporal maggiori, sottocapi, primi avieri in ferma prolungata possono presentare domanda per la commutazione della ferma biennale in triennale.

I sergenti di complemento di cui al precedente primo e secondo comma possono essere trattenuti in servizio, in qualità di sergenti in ferma volontaria e raffermati, in relazione ai posti disponibili nell'ambito di ciascuna Forza armata e per un periodo di tempo necessario per maturare l'anzianità nel grado di anni due e mesi sei richiesta per la partecipazione a domanda ai concorsi per l'ammissione nei ruoli sottufficiali in servizio permanente di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212.

Il personale di cui al presente articolo qualora non risulti idoneo al conseguimento dei gradi o delle qualifiche di cui al primo comma, può a domanda chiedere di restare in servizio per un altro anno oltre al compimento della ferma contratta.

In ogni caso, per questo personale si applicano i benefici di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, ai fini della immissione nel mondo del lavoro presso amministrazioni e aziende soggette alla disciplina dell'assunzione obbligatoria.

Il Ministro della difesa stabilisce annualmente, per la partecipazione ai concorsi per i trasferimenti nel servizio permanente, in relazione alle esigenze organiche di ciascuna Forza armata, il numero dei posti da riservare ai sergenti di cui al presente articolo.

Art. 34.

Dopo il sesto alinea della lettera d) del primo comma dell'articolo 9 della legge 28 marzo 1968, n. 397, è inserito il seguente:

« 1/20 per i militari in ferma prolungata, in ferma volontaria biennale o triennale provenienti dalle armi o corpi dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito ».

Dopo il sesto alinea della lettera d) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è inserito il seguente:

« 0,50/20 per i militari in ferma prolungata, in ferma volontaria biennale o triennale provenienti dalle Forze armate (esclusa l'Arma dei carabinieri) quali elettricisti, magnetisti, specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corrazzati, meccanici di automezzi, radiomontatori, operatori meccanografici, piloti di elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici elettronici, incursori e sommozzatori in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito ».

Art. 35.

Ai militari in ferma biennale e triennale è riservato:

- a) il venti per cento dei posti da coprire annualmente, mediante arruolamenti e concorsi, in qualità di militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato:
- b) il cinque per cento dei posti per allievi sottufficiali disponibili per l'accesso alle scuole di formazione dei sottufficiali della

propria Forza armata (esclusa l'Arma dei carabinieri), da coprire annualmente mediante arruolamenti o concorsi.

Un ulteriore dieci per cento dei posti disponibili per l'arruolamento in qualità di militare di truppa nel contingente di mare della Guardia di finanza è riservato ai militari in ferma volontaria biennale o triennale della Marina militare appartenenti alle specialità radiotelegrafisti, radaristi, meccanici e motoristi navali, in congedo o in servizio.

Le riserve di posti cui alla lettera a) del primo comma e al secondo comma si applicano ai militari in ferma biennale o triennale sempre che abbiano completato le predette ferme senza demerito, siano in possesso dei requisiti richiesti, conseguano il punteggio minimo previsto qualora richiesto e presentino domanda entro il dodicesimo mese dal collocamento in congedo.

Per l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti o per la ammissione ai Corpi indicati nei precedenti commi, si applicano le vigenti disposizioni per gli aspiranti all'arruolamento in ciascuno dei Corpi predetti.

I posti riservati di cui ai precedenti commi che non vengano coperti sono attribuiti agli altri aspiranti all'arruolamento ai sensi delle vigenti disposizioni.

I posti a concorso per l'ammissione alle accademie militari, ferma restando la riserva dei posti a favore degli allievi delle scuole e dei collegi militari previsti dalle norme in vigore, sono assegnati, nell'ordine della graduatoria di merito ed a parità di punteggio, con precedenza ai concorrenti in servizio o in congedo in qualità di:

- a) ufficiali inferiori di complemento con almeno quindici mesi di effettivo servizio;
- *b*) sottufficiali con almeno quindici mesi di effettivo servizio;
- c) militari in ferma biennale o triennale che abbiano completato le predette ferme senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e presentino domanda entro dodici mesi dal termine della ferma.

Per l'ammissione all'accademia militare di Modena nel corso carabinieri, a parità di merito, ha precedenza, tra il personale di

cui alle lettere a) e b) del precedente sesto comma, quello appartenente all'Arma dei carabinieri.

Art. 36.

Ai graduati e militari di truppa in ferma biennale sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Al personale di cui al precedente comma, all'atto del congedo, è corrisposto un premio di congedamento pari a due volte l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.

Ai sergenti di complemento trattenuti in servizio, ai sensi del precedente articolo 34, è corrisposto un premio di congedamento pari a due volte l'ultima mensilità per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.

In favore del suddetto personale, che cessi dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva, alla costituzione, a cura e spese dell'amministrazione, della posizione assicurativa, nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, mediante versamento dei contributi secondo le norme della predetta assicurazione.

TITOLO IV

NORME PROGRAMMATICHE TRANSITORIE E FINALI

Art. 37.

Gli iscritti nelle liste di leva residenti fuori del comune ove ha sede il consiglio di leva sono muniti, a cura dell'ufficio di leva competente, di apposita cartolina precetto che consente loro il viaggio gratuito di andata e ritorno sulle ferrovie dello Stato e in concessione, sugli autoservizi di linea, nonchè sui servizi extraurbani di navigazione interna e sulle linee marittime, dal luogo di residenza alla sede del consiglio di leva.

Art. 38.

Il Ministro della difesa dispone entro 6 mesi dalla emanazione della presente legge l'unificazione e il riequilibrio delle norme sul reclutamento delle tre Forze armate rispettando i seguenti criteri generali:

- 1) la scelta nominativa del personale da assegnare alle tre Forze armate avviene presso la direzione generale della leva con l'avvertenza di ripartire proporzionalmente tra le tre Forze armate sia i giovani di emergenti caratteristiche psico-fisiche e preparazione culturale sia i rimanenti;
- 2) il numero dei giovani riconosciuti idonei al servizio militare in sede di prima visita di leva da inserire nelle liste di leva definitive di ciascuna Forza armata non può eccedere il 15 per cento del totale della forza bilanciata prevista per ogni singola Forza armata;
- 3) l'attuazione delle norme di cui al presente articolo avverrà ad iniziare dal 1° gennaio 1987.

Art. 39.

Gli iscritti nelle liste di leva sottoposti alle operazioni di leva ricevono il vitto da parte dell'Amministrazione militare, nonchè una indennità ragguagliata alla paga giornaliera del soldato; a coloro che provengono da località diverse da quelle dove si svolgono le operazioni di leva, viene assicurato l'alloggio a cura dell'Amministrazione militare.

Art. 40.

La riduzione da 18 a 12 mesi della durata della ferma di leva nella Marina militare sarà effettuata con la seguente gradualità:

17 mesi per i militari alle armi in servizio di leva incorporati nell'anno preceden-

te quello dell'entrata in vigore della presente legge;

16 mesi per i militiari incorporati nell'anno di entrata in vigore della presente legge;

14 mesi per i militari incorporati nell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;

12 mesi per i militari incorporati nel secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 41.

La decorrenza della promozione al grado di sergente della Marina militare dei sottocapi diplomati « D » e laureati « L », stabilita al primo giorno dell'ottavo mese di servizio dal quinto comma dell'articolo 23 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, numero 1368, come sostituito dall'articolo 25 della legge 10 giugno 1964, n. 447, viene modificata come segue:

- a) dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del decimo mese di servizio per i militari incorporati nell'anno di entrata in vigore della presente legge;
- b) dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'undicesimo mese di servizio per i militari incorporati nell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;
- c) dal giorno precedente a quello di compimento della ferma di leva per i militari incorporati a partire dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 42.

Per le opere di costruzione, ampliamento e modifiche di edifici o infrastrutture destinati ai servizi della leva, reclutamento incorporamento, formazione professionale ed addestramento dei militari di leva delle tre Forze armate da realizzare su terreni del demanio, compreso quello marittimo, si prescinde per cinque anni dall'accertamento richiesto dal secondo comma dell'arti-

colo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, così come modificata dagli articoli 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, restando comprese dette opere tra quelle destinate alla difesa nazionale di cui seguono la disciplina.

Art. 43.

Il Governo della Repubblica è impegnato a presentare al Parlamento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un programma quinquennale di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi della truppa, ai locali adibiti a cucine, a mensa e ad attività del tempo libero, ed idoneo a garantire attività di promozione sociale e sportiva.

Il Governo della Repubblica, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, predispone una relazione sull'attuazione del programma di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 44.

Il Ministro della difesa, d'intesa con i Ministri dell'interno, delle finanze e della marina mercantile, deve approntare una pubblicazione da consegnare ai militari di leva, all'atto dell'incorporamento, che contenga la Costituzione, la legge recante norme sui principi della disciplina militare, il regolamento sulla rappresentanza militare e sulla disciplina militare nonchè le principali disposizioni che attengono alla vita del militare comprese quelle relative ai servizi, alle licenze, alle norme disciplinari e al codice penale militare.

Art. 45.

Il servizio prestato dal personale ausiliario presso il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo dei vigili del fuoco e la polizia di Stato non è riconosciuto valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.

Sono pertanto abrogate le norme di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1950,

n. 913, al quarto comma dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198, ed al terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 343.

È altresì abrogata ogni altra norma in contrasto con la presente disposizione.

Art. 46.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro della difesa, d'intesa con gli altri Ministri interessati, presenta al Parlamento la relazione sullo stato del personale di leva, congiuntamente alla relazione sullo stato della disciplina militare, prevista dall'articolo 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

Con la relazione sullo stato del personale di leva è illustrata altresì la situazione delle infrastrutture, delle attività ricreative e culturali dei militari di leva.

Art. 47.

Le comunicazioni e il prospetto, di cui al terzo comma del precedente articolo 18, sono allegati alla relazione al Parlamento di cui al precedente articolo 46.

Con la suddetta relazione sono fornite anche dettagliate notizie circa i risultati dell'applicazione degli articoli 28 e 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

Art. 48.

Per l'esercizio finanziario in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'onere della convenzione di cui al precedente articolo 22, valutato in lire 20.000 milioni, è contenuto nello stanziamento previsto nel capitolo 1404 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Per gli anni successivi, l'eventuale maggiore o minor onere, calcolato sul consuntivo dell'anno precedente, viene fissato con decreto interministeriale dei Ministri del tesoro, dei trasporti e della difesa. La relativa spesa è imputata al capitolo 1404 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

All'onere derivante dalla presente legge nel triennio 1984-1986, valutato complessivamente in lire 623.160 milioni, di cui lire 40.000 milioni per la realizzazione dei programmi previsti dal precedente articolo 43, ripartito in ragione di lire 90.720 milioni per il 1984, di lire 245.720 milioni per il 1985 e di lire 286.720 milioni per il 1986, si provvede per l'esercizio 1984, quanto a lire 70.720 milioni e quanto a lire 20.000 milioni, mediante riduzione per le cifre corrispondenti dei capitoli 1381 e 4005 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno; e per gli esercizi finanziari 1985 e 1986, quanto a lire 159.720 milioni e lire 86.000 milioni e quanto a lire 233.720 milioni e a lire 53.000 milioni, mediante riduzione dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per il 1985 e per il 1986.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 49.

È abrogato il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

È abrogata altresì ogni altra disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

TABELLA

PAGHE GIORNALIERE DEI GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA IN FERMA BIENNALE E TRIENNALE

| GRADI | Definizione percentuale delle misure gior- naliere delle paghe rispetto al valore giornaliero della retribuzione mensile del sergente | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|
| | Fino al 12º mese di servizio | Fino al 13º mese di servizio | | | | |
| Soldato, comune di 2ª classe, aviere | 30 | 60 | | | | |
| Caporale, comune di 1ª classe, aviere scelto | 40 | 65 | | | | |
| Caporal maggiore, sottocapo, 1º aviere | 50 | 70 | | | | |
| | | | | | | |

NOTA:

La retribuzione mensile del sergente assunta come indice di riferimento si considera costituita dello stipendio mensile iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale nella misura mensile vigente per i dipendenti dello Stato al 1º gennaio di ogni anno.

Le misure giornaliere delle paghe sono arrotondate alle cinquecento lire per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire duecentocinquanta.

Le paghe giornaliere di cui alla presente tabella si applicano anche agli allievi delle accademie militari, agli allievi delle scuole sottufficiali, agli allievi carabinieri.

Gli allievi delle accademie possono optare, qualora più favorevole, per il trattamento economico di cui alla legge 22 maggio 1969, n. 240, e solo per coloro che abbiano optato si applicano le norme di cui alla legge 27 febbraio 1974, n. 68.

Le paghe giornaliere di cui alla presente tabella non si applicano agli allievi delle scuole militari, ai quali viene corrisposto il trattamento economico spettante al militare di truppa di leva, dalla data del compimento del sedicesimo anno di età.